### **ALLEGATO 1**

#### REGIONE LOMBARDIA

#### PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 7 - "Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse"

Obiettivo specifico RSO 2.9. "Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 (FESR)"

Azione 2.9.1. "Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato"

#### **BANDO**

Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche (numero SA.117294)

# INDICE

Α	INTE	RVENTI, SOGGETTI, RISORSE	4
	A.1	Finalità e obiettivi	4
	A.2	Riferimenti normativi	4
	A.3	Soggetti beneficiari	7
	A.4	Dotazione finanziaria	9
			_
В		ATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	
		ntteristiche generali dell'agevolazione	
		DEntità del contributo e forma di finanziamento	
	B.1.c	Regime di aiuto di Stato	9
	B.2 Prog	etti finanziabili	13
		se ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
	B.3.a	Calcolo dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 del Regolamento GBER	18
С	FASI	E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	. 22
	C.1 Pres	sentazione delle domande	22
		ologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
		uttoria	
		a Modalità e tempi del procedimento	
		Verifica dei criteri generali di ammissibilità formale delle domande	
		S Verifica dei criteri di ammissibilità specifici delle domande	
		d Valutazione di merito delle domande e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
		dalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	
		Addempimenti post concessione	
		Erogazione dell'agevolazione	
		4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo	.32
		4.b.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione con erogazione del contributo a saldo/unica oluzione	34
		Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	
r	) DISD(	OSIZIONI FINALI	20
L		a Obblighi dei soggetti beneficiari	
		o Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari	
		Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	
	D.2 Dec	adenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari	.40
	D.3 Proi	roghe dei termini	.40
	D.4 Ispe	ezioni e controlli	.41
	D.5 Mor	nitoraggio dei risultati	.41
	D.6 Res	ponsabile del procedimento	.41
	D.7 Trat	tamento dati personali	.41
	D.8 Pub	blicazione, informazioni e contatti	.42
	D.9 Dirit	tto di accesso agli atti	.44
	D.10 De	finizioni e glossario	44

D.11 Riepilogo date e termini temporali	48
D.12 Allegati	48
ALLEGATO A – Schema tipo di accordo di progetto	49
ALLEGATO B.1 - Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»	
ALLEGATO B.2 – Modulo per la concessione di aiuti ex art. 47 GBER	57
ALLEGATO B.3 - Dichiarazione di sostenibilità finanziaria	60
ALLEGATO C.1 – Schema di relazione tecnica di progetto	61
ALLEGATO C.2 – Formulario per la verifica climatica di resilienza degli edifici e delle infrastrutture	67
ALLEGATO C.3 - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH)	86
ALLEGATO D - Dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa startup innovativa	91
ALLEGATO E - Dichiarazione di possesso dei requisiti di società PMI innovativa e autocertificazione d	ella
veridicità delle informazioni	93
ALLEGATO F - Dichiarazione rilevanza componente femminile da compilare da parte del legale	
rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione	95
ALLEGATO G - Dichiarazione rilevanza giovanile nel team di progetto da compilare da parte del legale	:
rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione	96
ALLEGATO H - Scheda di sintesi finale del progetto	
ALLEGATO I – Linee guida per la rendicontazione dei progetti	
ALLEGATO L – Informativa relativa al trattamento dei dati personali	107

# A INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Il bando Ri.Circo.Lo. STEP è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 2.9.1 "Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato", Obiettivo specifico RSO 2.9. "Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 (FESR)" dell'Asse 7 "Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse", del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

La misura intende promuovere azioni di economia circolare da parte delle grandi e piccole e medie imprese lombarde per conseguire la riduzione delle dipendenze strategiche da materie prime critiche ed una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere dei RAEE, delle batterie e del fosforo, in coerenza con quanto previsto dal "Critical Raw Material Act" (Reg. UE 2024/1252), nonché con le indicazioni del vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e degli sviluppi dei lavori dei tavoli "batterie e fotovoltaico" e "fanghi da depurazione" dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica.

Sono considerate critiche le materie definite dal Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024 ed elencate in Allegato II, Sezione 1.

### A.2 Riferimenti normativi

#### Riferimenti normativi europei:

- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare";
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante le modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che prevede anche l'inserimento tra i criteri di selezione delle operazioni della "verifica dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni", cosiddetto

- criterio del "Climate Proofing" (art. 73, comma 2 lettera j);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e, in particolare, gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), 8 (Entrata in vigore);
- Il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli artt. 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione) 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 11 (relazioni), 12 (controllo), 47 (aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare);
- il Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH Do No Significant Harm;
- la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
- la Comunicazione della Commissione Europea C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)";
- la Comunicazione della Commissione Europea C/2024/3570 "Comunicazione della Commissione che
  integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma
  per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".

#### Riferimenti normativi nazionali:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998);
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

- materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione":
- il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la nota del 9 ottobre 2023, protocollo DPCOE-0006204-P, con cui è trasmesso il documento contenente gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica e con la BEI-Iniziativa JASPERS;
- la Legge n. 95 del 4 luglio 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione".

#### Riferimenti normativi regionali:

- la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B)";
- la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- la Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";

- l'art.2, co. 2 della L.R. n.11 del 19 febbraio 2014, emendato dall'art. 11 della L.R. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018), in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- la legge regionale n. 20 del 30 settembre 2020 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo", con particolare riferimento all'art. 10 bis "Modifiche alla L.R. 1/2012";
- la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5671 il 01 agosto 2022 (di seguito, per brevità, "Programma Regionale" o "Programma Regionale 2021-2027", "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- la D.G.R. n. XI/6408 del 23 maggio 2022: "Approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma Regionale Di Bonifica Delle Aree Inquinate (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 'Piano verso l'economia circolare'";
- il D.D.U.O. n. 9743 del 27 giugno 2024 "PR FESR 2021-2027 I aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO)";
- la D.G.R. n. XII/2740 del 15 luglio 2024 "PR FESR Lombardia 2021-2027. Adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795 Avvio dell'iter di riprogrammazione del programma";
- la D.G.R. n. XII/3116 del 30 settembre 2024 "Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma step di cui al regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- la D.G.R. n. XII/3765 del 13 gennaio 2025 "PR FESR 2021-27 Asse 7: Azione 2.9.1. Approvazione iniziativa Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche".

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

# A.3 Soggetti beneficiari

- 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le grandi e le piccole e medie imprese, comprese le start-up e PMI innovative, in forma singola o aggregata, che abbiano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
  - risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese;
  - presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano piccole, medie e grandi imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo;
  - si impegnino a realizzare gli interventi nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio

lombardo attive alla data di presentazione della domanda o da attivare entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;

- non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.
   2021/1058:
- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2023/2831, non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831 e s.m.i. secondo le specifiche indicate nella sezione B.1.c. "Regime di aiuto di Stato";
- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014, non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione B.1.c. "Regime di aiuto di Stato".

Le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

Le imprese possono essere ammesse a finanziamento per una o più domande, sia che partecipino in forma singola che aggregata.

Se la domanda è presentata in forma aggregata, le imprese che compongono l'aggregazione individuano un capofila quale interlocutore unico per tutte le comunicazioni e gli atti progettuali.

In particolare, è compito del capofila:

- presentare la domanda di partecipazione al bando in nome e per conto dell'aggregazione;
- predisporre il progetto da presentare in nome e per conto dell'aggregazione;
- presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto dell'aggregazione;
- garantire la veridicità delle attestazioni e delle documentazioni prodotte da tutti i partner, nonché
  monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare
  tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano
  incidere sulla composizione dell'aggregazione e/o sulla realizzazione dell'intervento.

Ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione deve sottoscrivere l'Accordo di progetto (tramite modulo di cui al successivo paragrafo C.1) che prevede l'impegno a:

- realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e in conformità al progetto presentato;
- predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e provvedere a trasmetterla al capofila;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- realizzare il progetto sul territorio lombardo.

### A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3765 del 13/01/2025. Tale dotazione potrà essere aumentata con eventuali ulteriori risorse disponibili.

## B CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

# B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

#### B.1.a Fonte di finanziamento

Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse 7 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

#### B.1.b Entità del contributo e forma di finanziamento

- 1. L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.
- 2. L'agevolazione viene concessa ed erogata fino al 40% per le grandi imprese e al 50% per le PMI (in coerenza con art. 47, co. 8 Reg. n. 651/2014, "GBER") delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di <u>euro 7.500.000,00</u>, al netto di IVA, per ogni singolo progetto. Ferma restando l'applicazione delle medesime percentuali di finanziamento, nel caso in cui il beneficiario scelga, ai sensi del paragrafo B.1.c, di avvalersi del regime di aiuto di Stato "de minimis", l'agevolazione massima concessa è di euro 300.000 per ogni singola impresa, nel rispetto del Regolamento UE 2023/2831 che fissa tale somma come limite per tali aiuti e nel rispetto dell'importo massimo di euro 7.500.000,00 per il progetto.
- 3. L'agevolazione è concessa a progetti presentati, in forma singola o in aggregazione, con un totale di spese ammissibili, al netto di IVA, pari ad almeno 500.000 € sull'intero progetto.

# B.1.c Regime di aiuto di Stato

- I contributi sono concessi, in alternativa, a scelta della singola impresa partecipante in forma singola o aggregata:
- nel rispetto del Regolamento (UE) 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito Regolamento de minimis) e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito regolamento GBER) ed in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10) e nel rispetto

dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento; il regime di aiuto «Ri.Circo.Lo. STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche» è stato registrato con n SA.117294;

Nell'ambito di un'aggregazione, è possibile che ogni singola impresa chieda un inquadramento diverso, se il progetto presentato è costituito da parti di progetto separabili; nel caso di infrastruttura unica a favore di più imprese, deve essere scelto lo stesso inquadramento da parte di tutti i partner facenti parte dell'aggregazione. È fatta salva la facoltà di proporre una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui tale inquadramento non fosse di fatto percorribile, ad esempio, nel caso si verificasse che il soggetto che ha fatto domanda sulla linea in "de minimis" abbia già il plafond esaurito, sebbene la progettualità sia ammissibile dal punto di vista tecnico e purchè il progetto non preveda la determinazione dei costi ammissibili con perizia tecnica asseverata, come meglio precisato al successivo paragrafo B.3.a.

- 2. Nei casi di applicazione del Regolamento de minimis, nel rispetto dei principi generali del regolamento medesimo:
  - a. il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art.1
     par. 1 e 2;
  - b. i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
    - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
    - informi, per le imprese iscritte al registro delle imprese, l'ente concedente sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Come previsto al considerando 11 del Regolamento, i tre anni da prendere in considerazione devono essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali richiamati nell'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n.115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

In caso di aggregazione, il predetto massimale viene valutato in relazione ad ogni singolo partner. Pertanto, il contributo può essere concesso al singolo partner in funzione della propria capienza disponibile indipendentemente dall'eventuale esaurimento della capienza da parte degli altri partner.

- 3. Nei casi di applicazione del Regolamento GBER, nel rispetto dei principi generali del regolamento medesimo:
  - a. le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui

- all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b. la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento della concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, e non anche in fase di erogazione;
- c. l'impresa richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attesti di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- d. l'agevolazione non è erogata alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- e. l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione, intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori:
- f. nel rispetto dell'art. 47, comma 7 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare):
  - i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
    - 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse:
    - 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
    - 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.
  - se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una

struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento;

- 47.8) l'intensità di finanziamento non potrà superare il 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese ed il 50% per le PMI.
- 4. In relazione ai costi ammissibili, al paragrafo B.3.a "Calcolo dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 del Regolamento GBER", sono dettagliate le modalità per effettuare il confronto con uno scenario controfattuale o per dimostrare che l'intervento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento.
- 5. Indipendentemente dal regime di aiuti applicato:
  - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione, intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori;
  - l'intensità di finanziamento non potrà superare il 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese ed il 50% per le imprese di piccole e medie dimensioni, come di seguito indicato;

	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO		
DIMENSIONE D'IMPRESA	De minimis	GBER	De minimis	GBER	
PMI	50%	50%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro	
GRANDI IMPRESE	40%	40%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro	

- l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
- vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti),
   fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) ex art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241.

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al decreto 115/2017.

È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del registro Nazionale Aiuti (<a href="https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it/trasparenza">https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it/trasparenza</a>) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti concessi e registrati relativamente all'impresa unica.

### B.2 Progetti finanziabili

Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento relativi a tecnologie che contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 2, lett. b del Regolamento (UE) 2024/795:

- Sviluppo o fabbricazione di tecnologie, relative a RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici) oppure a batterie ed accumulatori, per:
  - riprogettazione dei prodotti e tecniche di fabbricazione avanzate per facilitarne la riparazione, il riciclaggio o per sostituire una materia prima critica con un altro materiale o ridurne l'utilizzo (ecodesign);
  - preparazione per il riutilizzo e riutilizzo di RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
  - pretrattamento di RAEE (inclusi panelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato al riciclaggio delle materie prime critiche;
  - riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti;
  - riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. "black mass", componenti rimossi da RAEE, etc...).
- Sviluppo o fabbricazione di tecnologie per:
  - pretrattamento dei rifiuti contenenti fosforo finalizzato al recupero dello stesso (ad esclusione di incenerimento e trattamenti analoghi, quali pirolisi, gassificazione);
  - recupero del fosforo da reflui, fanghi di depurazione, rifiuti organici, altri rifiuti contenenti fosforo o ceneri da incenerimento di tali rifiuti.

È ammissibile soltanto il recupero di fosforo elementare oppure sotto forma di sali, soluzioni di sali e minerali, non il recupero indiretto in altre matrici (ai fini del presente bando, quindi, non sono ammissibili interventi finalizzati a produrre, ad esempio, fanghi da utilizzare in agricoltura, gessi di

defecazione da fanghi, biochar).

Sono considerate critiche le materie definite dal Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024 ed elencate in Allegato II, Sezione 1.

Sono finanziabili i progetti relativi a sviluppo e fabbricazione di tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale e ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità (TRL pari ad almeno 6).

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo.

Il soggetto richiedente dovrà candidare un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per l'intervento che intende realizzare.

Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm), in particolare per quanto attiene l'uso sostenibile delle risorse e dei rifiuti, tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027 per l'azione 2.6.2, come indicato al successivo paragrafo B.3 punto 8.

Inoltre, gli interventi che prevedono:

- la realizzazione di nuovi edifici;
- la ristrutturazione importante di edifici esistenti, ossia gli interventi di Ristrutturazione edilizia (come definiti dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001), che coinvolgano almeno il 25% del volume totale dell'edificio. Il Volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24/10/2018, n. XI/695 come "Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la Superficie totale è la "Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'Altezza lorda è "Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante". Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura, cioè un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio;
- altre infrastrutture per la gestione dei rifiuti;

dovranno essere sottoposti a Verifica climatica (cfr. Allegato C.2).

Sono ammissibili esclusivamente progetti che soddisfino il criterio della sostenibilità finanziaria in applicazione dell'art. 73, co. 2, lett. d) del Regolamento UE n. 1060/2021 dimostrando la capacità di garantire una gestione efficace e continuativa, nonché la manutenzione delle infrastrutture realizzate. La sostenibilità economica dell'iniziativa deve essere descritta nella relazione tecnica di progetto e deve essere fornita apposita dichiarazione (si veda la dichiarazione in Allegato B.3).

I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 30 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga ai sensi dell'art. 27 della L.r. 34/78 e comunque nei termini previsti dalla programmazione comunitaria.

# B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

- 1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:
  - a. acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati alle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 22 del 05/02/2018. L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto;
  - acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari) purché strettamente connessi al progetto. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati alle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 22 del 05/02/2018;
  - c. acquisto di software gestionali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, servizi di cibersicurezza, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto;
  - d. servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto, servizi di prova e sperimentazione, servizi per il controllo della qualità; spese per sviluppo, registrazione o acquisizione di marchi, brevetti, certificazioni di qualità, certificazioni tecniche ed eventuale registrazione REACH. Questa voce deve rispettare la misura massima del 20% delle spese ammissibili per il progetto; non sono ammesse a contributo le spese sostenute per la predisposizione della perizia tecnica asseverata prevista al successivo paragrafo B.3.a;
  - e. opere edili-murarie e impiantistiche e relative spese di progettazione e direzione lavori direttamente correlate e funzionali al progetto, nel limite del 25% delle spese ammissibili per il progetto;
  - f. costi indiretti determinati con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) conformemente all'articolo 54, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Tutte le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, fatte salve le spese riconducibili alla voce d) e riferite a lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, per la realizzazione del progetto che possono essere sostenute anche a partire dal 16/01/2025, data della pubblicazione della DGR n. 3765/2025 di approvazione della presente iniziativa (BURL S.O. n. 3 del 16/01/2025).

- 2. Non sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese:
  - a. le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
  - b. le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
  - c. spese diverse da quelle riconducibili alle voci di cui al precedente punto.
- 3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
  - a. le variazioni degli importi delle spese ammissibili possono essere richieste in corso di realizzazione del progetto e accolte nei termini ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo C.4.c;
  - b. le spese, per essere ammissibili, devono essere funzionali al progetto e riconducibili alle sedi

- operative dichiarate quali sedi di realizzazione del progetto ubicate sul territorio lombardo attive alla data di presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
- c. nel caso di progetto presentato da un'aggregazione, i rapporti tra le voci di spesa devono essere rispettati complessivamente a livello di progetto e non nell'ambito delle voci di spesa dei singoli beneficiari;
- d. ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione è responsabile della propria quota di contributo; nel caso di rinuncia o di non ammissibilità di un'impresa, il contributo ad essa assegnato non potrà essere attribuito ad altra impresa facente parte dell'aggregazione e l'aggregazione dovrà farsi carico della realizzazione del progetto, fatta salva la possibilità di richiedere variazioni come previsto al precedente punto a), nel rispetto dei rapporti tra le voci di spesa.
- 4. Qualora l'impresa si avvalga del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, il calcolo dei costi ammissibili deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) del medesimo Regolamento, così come riportato al successivo paragrafo B.3.a.
- 5. Le tecnologie ammissibili al bando, per come sono individuate al paragrafo B.2 e per le loro caratteristiche innovative, non costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione, quindi, per tutte è già dimostrato il rispetto del comma 6 dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 6. Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
  - essere presentate al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse;
  - essere sostenute ed intestate alle imprese che presentano il progetto in forma singola o facenti parte di una aggregazione; non sono ammissibili spese sostenute da soggetti facenti parte dell'aggregazione ma che non siano micro, piccole, medie e grandi imprese;
  - essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione contabile equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi, fatto salvo per le spese generali riportate al punto 1, voce f), per le quali non è richiesto alcun giustificativo di spesa né che la spesa sia riscontrabile in contabilità;
  - essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
  - riportare nell'oggetto della fattura elettronica, o documentazione fiscalmente equivalente, la seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sull'Azione 2.9.1. PR FESR 21-27, Bando Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche." ID progetto xxxxxx (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)" e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in fase di concessione;
  - per le fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri, è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano

effettuati prima dell'ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all'ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda.

- 7. Non possono essere fornitori di beni e di servizi le imprese o i soggetti che siano in rapporto di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, non possono essere ammesse a contributo le spese di progetto fatturate da partner facenti parte della stessa aggregazione.
- 8. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono quelle di cui al precedente punto 1, lett. a), b), e) e sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:
  - a. qualora sia prevista la dismissione di macchinari, non classificabili come AEE ai sensi del d.lgs. n. 49/2014, in ottica di economia circolare, tali macchinari sono indirizzati secondo una delle sequenti opzioni:
    - al riuso mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione sottoscritta
       dal donante e dal donatario o da fattura di vendita del macchinario dismesso:
    - ii. a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato da una delle seguenti condizioni:
      - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
      - ii. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo
         Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006;
  - nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del d.lgs. n. 49/2014, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, sia verificato che il produttore (ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.49/2014) risulti iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (https://www.registroaee.it/);
  - c. nel caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
    - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'art.193 del D.lgs.
       152/2006 fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
    - ii. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo
       Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006.

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di presentazione della domanda al presente bando e in sede di rendicontazione (come da scheda di verifica conformità di cui all'Allegato C.3). In caso di non rispetto dei requisiti DNSH, la quota di contributo relativa alle voci di spesa interessate non sarà erogata. Le dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui al paragrafo D.4 del presente bando.

### B.3.a Calcolo dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 del Regolamento GBER

Qualora l'impresa si avvalga del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento GBER), il calcolo dei costi ammissibili deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) del medesimo Regolamento e come di seguito riportato.

La seguente modalità di calcolo, invece, non è da applicare nel caso in cui l'impresa si avvalga del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis".

- Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Regolamento GBER, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
  - 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
  - 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
  - 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

Nel caso di un investimento che consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o se il richiedente può dimostrare che, in assenza dell'aiuto, l'investimento non sarebbe effettuato, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi dell'investimento.

- 2. Qualora il beneficiario, o almeno un beneficiario nell'ambito di un'aggregazione, scelga di avvalersi del regime di Aiuti "GBER" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 47, comma 7, il quadro economico deve essere integrato con una determinazione dei costi ammissibili effettuata a fronte di perizia tecnica asseverata che sia in grado di dimostrare sul progetto nel suo complesso:
  - lo **scenario controfattuale** previsto dall'art. 47, co. 7, lett. a), b) e c);
    - che l'investimento consiste nell'installazione di una **componente aggiuntiva** in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe luogo alcun investimento.
- 3. La perizia tecnica asseverata deve:

o, in alternativa,

- essere redatta da un perito, imparziale, qualificato e competente per il settore per cui viene resa la perizia, iscritto al relativo ordine professionale;

- essere controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di aggregazione, dal capofila;
- fornire una descrizione dettagliata dell'intervento per cui si richiede il contributo e la relativa analisi dei costi sull'intero progetto che, nel caso di progetto presentato in aggregazione, deve essere integrata con il dettaglio dei costi anche a livello di singolo partner;
- per ciascun bene o tecnologia per cui viene richiesta l'agevolazione:
  - i. individuare l'alternativa di un bene o tecnologia che rappresenti un'opzione diffusa sul mercato, con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea e allo Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione del progetto di innovazione (scenario controfattuale);

#### o, in alternativa,

- ii. attestare che non si individua sul mercato l'alternativa di un bene o di una tecnologia meno rispettosa dell'ambiente e che l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente o che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe luogo alcun investimento;
- nel caso di scenario controfattuale, fornire un'analisi dei costi dell'alternativa individuata quale opzione diffusa sul mercato e il confronto tra intervento per cui si richiede il contributo e opzione diffusa sul mercato in termini di:
  - i. uso efficiente delle risorse (rif. Art. 47, comma 7, lettera a) del reg. GBER);

#### o, in alternativa

ii. ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (rif. Art. 47, comma 7, lettera b) del reg. GBER);

#### o, in alternativa

- iii. utilizzo di prodotti secondari, riutilizzati o recuperati (rif. Art. 47, comma 7, lettera c) del reg. GBER);
- riportare fonti, materiali e metodi utilizzati per l'espletamento della perizia;
- esplicitare come esito della perizia:
  - i. nel caso di scenario controfattuale, determinazione dei costi ammissibili corrispondenti ai costi supplementari determinati confrontando i costi complessivi del progetto con quelli delle alternative presenti sul mercato meno rispettose dell'ambiente; nel caso di progetto presentato in aggregazione, la determinazione dei costi ammissibili deve essere dettagliata anche a livello di singolo partner richiedente il contributo nel rispetto del Regolamento GBER;

#### o, in alternativa,

ii. nel caso di componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o nel caso in cui si dimostra che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento di cui viene fornita una analisi dettagliata; nel caso di progetto presentato in aggregazione, la determinazione dei costi ammissibili deve essere dettagliata anche a livello di singolo partner richiedente il contributo nel rispetto del Regolamento GBER. Nel caso in cui in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, la perizia deve riportare anche un'analisi degli

aspetti economici-finanziari dell'intervento in rapporto alla situazione economico-finanziaria dell'impresa, che dimostri tale fatto.

#### 4. Considerando che:

- il presente bando è rivolto a ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e ad incrementare il recupero di materie prime critiche attraverso il sostegno a tecniche avanzate di fabbricazione o di recupero dei rifiuti, in un contesto tecnologico ancora in larga misura sperimentale e pionieristico nell'ambito di un settore che è in fase di recente sviluppo;
- l'impiantistica di trattamento dei rifiuti presente sul territorio lombardo è caratterizzata da ottime prestazioni per quanto riguarda le attività di recupero più tradizionali, seppure non consolidata a livello nazionale e della UE, ad esempio il recupero di metalli dai RAEE, ma può essere ampliata con tipologie impiantistiche caratterizzate da elementi innovativi, emergenti e all'avanguardia, idonee per il recupero di materie prime critiche da rifiuti;
- che tali innovazioni di processo rappresentano una componente aggiuntiva all'attuale impiantistica di trattamento rifiuti, consentendo di completare le operazioni di recupero dei rifiuti ad oggi comunemente disponibili con ulteriori step tecnologicamente più avanzati, necessari per ottenere materie prime critiche o loro composti;


si individuano, ai fini della determinazione dei costi ammissibili del presente bando, alcune tipologie progettuali innovative che consentono di completare le operazioni di recupero dei rifiuti ad oggi disponibili con ulteriori step tecnologicamente più avanzati e/o per le quali lo scenario controfattuale è di difficile applicazione non essendo possibile un confronto di costo con pochi progetti sperimentali o pioneristici e non potendo individuare un equivalente meno rispettoso dell'ambiente.

Per quanto sopra, ai fini della determinazione dei costi ammissibili del presente bando, per le tipologie progettuali riportate nella seguente tabella, collocate nell'ambito di una struttura già esistente, si ritiene che l'investimento consista nell'installazione di una "componente aggiuntiva" per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente e che i costi ammissibili possano corrispondere al totale dei costi di investimento. Per tali progetti non è, pertanto, necessaria la predisposizione di una perizia tecnica per la dimostrazione dello scenario controfattuale. Il progetto deve comunque essere adeguatamente descritto nella relazione tecnica (allegato C.1) anche al fine di comprovare l'appartenenza ad una delle tipologie impiantistiche di seguito individuate, ai fini della istruttoria tecnica da parte del Nucleo di Valutazione.

Tipologie progettuali che possono essere	Riferimenti tecnici		
	Kilerinienti tecnici		
esentate da perizia tecnica			
Recupero di fosforo elementare oppure sotto	Comunicazione della Commissione (C/2024/3209) - Nota di		
forma di sali, soluzioni di sali e minerali da	orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento		
acque reflue o da ceneri di monoincenerimento	(UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie		
dei fanghi di depurazione delle acque reflue.	strategiche per l'Europa (STEP)		
Recupero di materie prime critiche o loro	European Sustainable Phosphorus Platform		
composti da RAEE (inclusi pannelli	Piattaforma italiana del fosforo		
fotovoltaici), batterie o rifiuti da essi derivati	(https://www.piattaformaitalianafosforo.it/it/tecnologie.ht		
(black mass) mediante processi	ml)		
idrometallurgici, biolisciviazione, filtrazione	PRGR approvato con D.G.R. n. 6408/2022 con riferimento a		
basata su nanotecnologie, il trattamento	"Impianti sperimentali e relative tecnologie attualmente in		
elettrochimico o altri processi chimico-fisici	esercizio in Regione Lombardia individuate nel (capitolo		
diversi dai comuni trattamenti meccanici.	7.3)" e "Programma di gestione fanghi (capitolo 17)		

Nel caso in cui le tipologie progettuali sopra individuate nella tabella siano collocate nell'ambito di un impianto di nuova realizzazione è necessaria la predisposizione di una perizia tecnica per la determinazione dei costi ammissibili.

Si riporta di seguito uno schema di riepilogo.



Il contributo ammissibile, ai fini del presente bando, è determinato attraverso le seguenti fasi:

- i costi di investimento del progetto sono individuati prendendo come riferimento i costi relativi alle spese ammissibili da a) a e) del punto 1 del paragrafo B.3, senza le limitazioni percentuali stabilite nel citato paragrafo;
- 2) i costi di investimento del progetto di cui al punto 1 sono utilizzati per la determinazione, con perizia tecnica asseverata, se prevista, dei "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER"; tali "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" saranno la quota dei costi di investimento supplementare nei casi in cui siano determinati sulla base di uno scenario controfattuale oppure saranno i costi di investimento totali nel caso di componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o nel caso in cui si dimostra che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento;
- 3) i "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" sono, quindi, confrontati con le "spese ammissibili ai sensi del par. B.3":
  - le "spese ammissibili ai sensi del par. B.3", punto f) incluso, devono risultare pari o inferiori ai "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER", al fine di rispettare entrambi i criteri;
  - nel caso in cui le "spese ammissibili ai sensi del par. B.3", punto f) incluso, siano superiori ai

- "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" esse dovranno essere rideterminate in modo da non superare tale importo;
- 4) sulla base delle "spese ammissibili ai sensi del par. B.3", eventualmente rideterminate nel rispetto del limite massimo dei "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" come da punto 3, viene calcolato il contributo ammissibile nel rispetto delle intensità di aiuto e del contributo massimo previsto dal presente bando (paragrafo B.1.c).

# C FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

#### C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo <a href="www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> a partire

#### dalle ore 09:00 del 17 giugno 2025 ed entro le ore 16:00 del 3 settembre 2025.

- 2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:
  - a. per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
    - i. identità digitale SPID;
    - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
  - b. per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.
- 3. Nel caso di progetti presentati da un'aggregazione di imprese, la presentazione della domanda è in carico al capofila.
- La persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:
  - a. se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi ai fini del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
  - b. in tutti gli altri casi:
    - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
    - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa singola o del capofila in caso di aggregazione e l'atto costitutivo del soggetto richiedente che rechi le cariche associative.
- 5. Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
- 6. Nella domanda, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema Informativo le informazioni generali relative all'impresa.
- 7. Nel caso di progetti presentati da un'aggregazione di imprese, deve essere allegato l'"Accordo di progetto" compilato secondo lo schema riportato in Allegato A e sottoscritto digitalmente dal legale

- rappresentante di ciascuno dei soggetti partecipanti.
- 8. Al fine di consentire la valutazione del progetto, il soggetto richiedente deve provvedere a compilare sulla piattaforma Bandi e Servizi e/o ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:
  - a. Dichiarazione che il progetto è coerente con il Reg. (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 e con la nota di Orientamento relativa a talune disposizioni del suddetto Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);
  - b. Dichiarazione del rispetto della normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06);
  - c. Dichiarazione del rispetto delle indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con D.G.R. 6408/2022;
  - d. Dichiarazione di soddisfare il criterio della sostenibilità finanziaria in applicazione dell'art. 73, co. 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, assicurando la gestione e la manutenzione degli interventi realizzati, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, per almeno 5 anni, come da Allegato B.3;
  - e. Scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH, come da Allegato C.3;
  - f. Relazione di verifica climatica, come da Allegato C.2;
  - g. Dichiarazione della dimensione di impresa e scelta del regime di aiuto di Stato di cui intende avvalersi (GBER o de minimis secondo il paragrafo B.1.c);
  - h. Qualora il beneficiario scelga di avvalersi del regime di Aiuti "GBER", perizia tecnica asseverata per la determinazione dei costi ammissibili, fatte salve le esclusioni previste al paragrafo B.3, punto 4;
  - i. Scheda e relazione tecnica di Progetto, predisposta conformemente allo schema in allegato al presente bando (Allegato C.1), con descrizione del progetto, comprovando eventualmente anche l'appartenenza ad una delle tipologie impiantistiche esentate dalla presentazione di perizia tecnica asseverata individuate al paragrafo B.3, punto 4:
    - Elementi essenziali del progetto;
    - Rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) e descrizione degli interventi riguardanti azioni di:
      - simbiosi industriale e prevenzione della produzione di rifiuti;
      - ecodesign
      - preparazione per il riutilizzo;
      - riciclaggio;
    - Qualità dell'iniziativa in termini di:
      - capacità del progetto di ridurre gli impatti ambientali dei processi;
      - capacità di riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'unione;
      - potenzialità di costruzione di una filiera locale che coinvolga anche PMI;
    - Quadro economico con descrizione delle voci di spesa oggetto di contributo, nel
      caso di aggregazioni suddivise per ogni singola impresa, determinate, nel caso di
      scelta del regime di aiuto di Stato GBER, sulla base di perizia tecnica asseverata,
      ad esclusione delle "tipologie progettuali esenti da perizia tecnica" di cui al

paragrafo B.3.a;

- Valutazione dell'efficacia del progetto in termini di quantificazione dei risultati attesi
  in termini di aumento del riciclaggio di rifiuti contenenti materie prime critiche o di
  riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche nell'ambito dei progetti finanziabili
  elencati al paragrafo B.2. del presente bando:
  - risultato atteso "A riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche";
  - risultato atteso "B riciclo di materie prime critiche";
- Elementi premiali del progetto.
- j. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.I moduli sono scaricabili dal sito internet delle Prefetture. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici;
- k. Dichiarazione che eventuali altri aiuti di Stato sono stati ottenuti nel rispetto del limite del 100% dei costi ammissibili e non comportano il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
- Dichiarazione di non aver fruito o di non intendere fruire di agevolazioni (aiuti) o di misure generali (non aiuti) finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- 9. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione sia effettuata da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, i documenti di cui al precedente punto, lett. a), b), c) e d) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di idonea procura dell'impresa richiedente.
- 10. Qualora la domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, così come rinvenibile sul Registro delle Imprese, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui ai punti precedenti non necessita di sottoscrizione.
- 11. La mancanza o incompletezza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo paragrafo C.3.b, costituisce causa di inammissibilità della domanda.
- 12. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, così come rinvenibile sul Registro delle Imprese, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui ai precedenti punti il richiedente deve scaricare, mediante l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di Progetto. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, a seguito del caricamento dei documenti di cui ai precedenti punti il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi e Servizi, previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and

Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

- 13. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 D.lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda di agevolazione (finanziamento e contributo a fondo perduto) deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole Allegato B art. 21 bis, Società cooperative Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali L. n. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive Allegato B art. 27 bis).
- 14. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo". A conclusione della suddetta procedura, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.
- 15. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 16. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 co. 3 e 8-bis).

# C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123). Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una verifica dei criteri di ammissibilità specifici ed una valutazione di merito del progetto effettuate da un apposito Nucleo Tecnico di Valutazione.

#### C.3 Istruttoria

### C.3.a Modalità e tempi del procedimento

- L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di "Verifica di ammissibilità
  formale delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.b, una fase di "Verifica dei criteri di
  ammissibilità specifici delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.c e una fase di "Valutazione
  di merito delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.d.
- 2. La verifica di ammissibilità formale, la verifica dei criteri di ammissibilità specifici e la valutazione di merito delle domande sono effettuate a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale competente ed eventualmente anche composto da esperti dotati di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche di settore.
- 3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

# C.3.b Verifica dei criteri generali di ammissibilità formale delle domande

 L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

#### a. Requisiti dei soggetti richiedenti

- Appartenenza del soggetto richiedente ad una delle categorie dei soggetti beneficiari ai sensi del paragrafo A.3.

#### b. Conformità

- Regolarità formale e completezza documentale della domanda.
- Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal presente bando.

#### c. Requisiti dell'operazione

- Localizzazione dell'intervento in Lombardia.
- Coerenza del progetto con le finalità e i contenuti del presente bando.
- 2. Le domande presentate con uno o più documenti allegati parzialmente compilati tra quelli richiesti al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande" accedono al soccorso istruttorio mediante il quale il Nucleo Tecnico di Valutazione può chiedere al soggetto richiedente tramite piattaforma Bandi e Servizi le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.

3. Il mancato rispetto dei criteri generali di ammissibilità formale costituisce causa di inammissibilità della domanda.

### C.3.c Verifica dei criteri di ammissibilità specifici delle domande

1. Le domande di partecipazione, ritenute formalmente ammissibili e positive rispetto alla verifica di cui al precedente paragrafo C.3b, vengono sottoposte alla verifica dei criteri di ammissibilità specifici di cui alla seguente tabella.

#### Criteri di selezione operazioni FESR (Azione 2.9.1)

#### Criteri di ammissibilità specifici per beneficiari

Coerenza con il Reg. (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 e con la nota di Orientamento relativa a talune disposizioni del suddetto Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);

Rispetto della normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (D.lgs. 152/06);

Coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con D.G.R. 6408/2022:

Rispetto di almeno uno dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, D.lgs. 152/06) ed interventi riguardanti azioni di:

- a. simbiosi industriale e prevenzione della produzione di rifiuti;
- b. ecodesign;
- c. preparazione per il riutilizzo;
- d. riciclaggio;

Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati per l'Azione 2.6.2 nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH (requisiti indicati al paragrafo B.3, punto 8);

Verifica climatica delle infrastrutture, come definita dagli indirizzi nazionali

- 2. L'istruttoria per la verifica dei criteri di ammissibilità specifici viene svolta da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione sulla base della documentazione di cui al paragrafo C.1.
- 3. Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità specifici costituisce causa di inammissibilità della domanda.

#### C.3.d Valutazione di merito delle domande

- 1. La valutazione di merito delle domande di partecipazione, ritenute ammissibili rispetto alle verifiche di cui ai precedenti paragrafi C.3b e C.3c, viene svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione, al fine della verifica delle spese ammissibili, determinate sulla base di quanto definito ai paragrafi B.3 e B.3.a e della costruzione della graduatoria, sulla base della documentazione di cui al paragrafo C.1 presentata in fase di presentazione della richiesta di contributo.
  - Qualora l'impresa abbia scelto di avvalersi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il Nucleo Tecnico di Valutazione, costituito da componenti dotati di adeguate competenze tecniche, procede anche ad effettuare una valutazione della perizia tecnica asseverata o a verificare che il progetto sia adeguatamente descritto nella relazione tecnica (allegato C.1) anche al fine di comprovare l'appartenenza ad una delle tipologie impiantistiche esentate dall'obbligo di presentazione di perizia tecnica asseverata.
- 2. Le proposte progettuali verranno valutate sulla base dei criteri di valutazione e di premialità sotto riportati:

Criteri di valutazione generali per azione 2.9.1	Criteri di valutazione particolari per bando	Punteggi	Parametri
Qualità dell'iniziativa:     qualità progettuale,     anche relativamente     alla capacità di     riduzione degli impatti     ambientali dei     processi;     elementi innovativi (in     termini di innovazione     di processo o di     prodotto) e/o     emergenti e/o     all'avanguardia;     coerenza dei tempi di     realizzazione incluse	Descrizione dell'intervento oggetto di contributo	0-6	Descrizione dell'intervento:  - descrizione approssimativa o con elementi poco pertinenti ai fini della comprensione del progetto: (0-2)  - descrizione sintetica ma coerente ed adeguata ai fini della comprensione del progetto: (3-4)  - presenza di elementi di dettaglio e contenuti tecnico- scientifici che rappresentano un valore aggiunto ai fini della comprensione del
le tempistiche per ottenere le necessarie autorizzazioni; - replicabilità e scalabilità.	Contenuti tecnico-scientifici a supporto del progetto	0-10	progetto: (5-6)  Contenuti tecnico/scientifici:  le azioni che si intendono intraprendere e/o le tecnologie che si intendono mettere in atto si basano su evidenze e contenuti tecnico/scientifici scarsi: (0-3);  le azioni che si intendono intraprendere e/o le tecnologie che si intendono mettere in atto si basano su evidenze e contenuti tecnico/scientifici adeguati a garantire l'affidabilità del progetto: (4-7);  le azioni che si intendono intraprendere e le tecnologie che si intendono mettere in atto si basano su contenuti tecnico/scientifici rilevanti al fine di garantire il successo
	Capacità di riduzione degli impatti ambientali dei processi (emissioni inquinanti e climalteranti, consumi di acqua o energia)	0-6	del progetto: (8-10);  - Il progetto ha effetti nulli o scarsi effetti di riduzione degli impatti ambientali: (0)  - Il progetto ha effetti di riduzione degli impatti ambientali non scarsi, ma la descrizione è solo qualitativa: (3)  - Il progetto ha effetti moderati di riduzione degli impatti ambientali e viene fornita una quantificazione: (4)  - Il progetto ha effetti rilevanti di riduzione degli impatti ambientali e viene fornita una quantificazione: (6)
	Livello di innovatività	0-10	- Progetto con pochi o nessun elemento innovativo (in termini di innovazione di processo o di prodotto), emergente o

Criteri di valutazione generali per azione 2.9.1	Criteri di valutazione particolari per bando	Punteggi	Parametri
			all'avanguardia: (0-3)  - Progetto con un medio contenuto di elementi innovativi (in termini di innovazione di processo o di prodotto), emergenti o all'avanguardia: (4-7)  - Progetto con un elevato contenuto di elementi innovativi (in termini di innovazione di processo o di prodotto), emergenti o all'avanguardia: (8-10)
	Coerenza dei tempi di realizzazione, incluse le tempistiche per ottenere le necessarie autorizzazioni;	0-4	- sufficiente coerenza (0-2) - buona coerenza (3-4)
	Replicabilità	0-3	- Nulla o limitata: (0) - Buona o ampia: (3)
	Scalabilità	0-3	Nulla o difficile: (0) Possibile o facile: (3)
<ol> <li>Capacità di riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'unione;</li> </ol>	Capacità di riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione;	0-24	<ul> <li>Limitata: (0-6)</li> <li>Media: (7-12)</li> <li>Elevata: (13-18)</li> <li>Molto elevata: (19-24)</li> </ul>
	Capacità del progetto di combinare tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie	0-6	Il progetto non prevede la combinazione di diverse tecnologie rientranti nell'ambito di applicazione STEP: (0)     Il progetto prevede la combinazione di diverse tecnologie rientranti nell'ambito di applicazione STEP: (6)
Potenzialità di     costruzione di una     filiera locale che     coinvolga anche PMI;	Grado di coinvolgimento di PMI nella filiera	0-8	<ul> <li>Non è previsto il coinvolgimento di PMI nella filiera (0)</li> <li>È previsto un coinvolgimento di PMI nella filiera, ma non come partner di progetto con quota di contributo (5)</li> <li>È previsto un coinvolgimento di PMI nella filiera, come richiedente singolo o come partner di progetto con quota di contributo (8)</li> </ul>
4. Quantificazione dei risultati attesi in termini di aumento del riciclaggio di rifiuti contenenti materie prime critiche o di riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche.	Quantificazione dei risultati attesi in termini di aumento del riciclaggio di rifiuti contenenti materie prime critiche o di riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche.	0-20	Quantificazione di almeno un risultato atteso per quanto riguarda le tonnellate di rifiuti riciclati o di riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche:  - poco significativa (0-6)  - significativa (7-13)  - eccellente (14-20)

PREMIALITA'						
Criteri	di premialità	Punteggio				
a.	Partecipazione dell'impresa ad accordi con enti di ricerca in ambiti inerenti al progetto	3				
b.	Presenza di studi quantitativi per valutare e gestire le performance ambientali e l'utilizzo di energia e materia nel ciclo di vita dell'intervento, ad esempio Life Cycle Assessment (LCA), Product Environmental Footprint (PEF), carbon footprint, ecc. a supporto del progetto	3				
C.	Presenza di certificazioni riferite all'organizzazione ed ai siti produttivi ottenute mediante l'accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS	2				
d.	Soggetto proponente nella forma di start up innovativa e/o PMI innovativa	2				
e.	Rilevanza della componente femminile nel team di progetto consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratori di sesso femminile nel team di progetto	1				
f.	Rilevanza della componente giovanile nel team di progetto consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratori giovani (inferiore o pari a 35 anni alla data di presentazione della domanda) nel team di progetto	1				

- Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto in base ai criteri di valutazione è pari a 100 punti, al netto delle premialità. Sono ammissibili al contributo i progetti che abbiano conseguito un punteggio minimo pari ad almeno 50 punti.
- 4. Le domande che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al punto 3 potranno accedere all'attribuzione del punteggio aggiuntivo sulla base dei "criteri di premialità" che devono essere in possesso dell'impresa o dell'aggregazione in fase di presentazione della domanda.
- 5. Nel caso di aggregazione:
  - le premialità individuate alle lettere a) e b) sono attribuite se almeno un'impresa possiede i requisiti;
  - le premialità individuate alle lettere c) e d) sono attribuite se almeno un'impresa possiede i requisiti e purché le imprese in possesso dei requisiti sostengano complessivamente almeno il 20% della spesa totale ammissibile del progetto;
  - le premialità riguardanti la rilevanza delle componenti femminile e giovanile, lettere e) ed f) devono essere riferite al team di progetto complessivo dell'aggregazione.
- 6. La graduatoria finale sarà stilata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto sulla base dei criteri di valutazione e di premialità, fermo restando quanto previsto dai precedenti punti 3 e 4.

# C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

- A seguito delle risultanze delle istruttorie approvate dal Nucleo Tecnico di valutazione, il responsabile del procedimento procede alla verifica in tema di antimafia secondo la normativa vigente e verifica che il contributo richiesto e ritenuto ammissibile a fronte di istruttoria, non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabili in base alle norme pertinenti.
  - Nel caso di superamenti, il responsabile del procedimento procederà a rideterminare il contributo nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione.
  - È inoltre fatta salva la facoltà di proporre una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui tale inquadramento non fosse di fatto percorribile, ad

esempio, nel caso si verificasse che il soggetto che ha fatto domanda sulla linea in "de minimis" abbia già il plafond esaurito, sebbene la progettualità sia ammissibile dal punto di vista tecnico e purchè il progetto non preveda la determinazione dei costi ammissibili con perizia tecnica asseverata, come meglio precisato al paragrafo B.3.a.

In caso di aggregazione, il massimale previsto dal regime di aiuto viene valutato a livello di singolo partner. Pertanto, il contributo può essere concesso al singolo partner in funzione della propria capienza disponibile indipendentemente dall'eventuale esaurimento della capienza da parte degli altri partner.

2. A seguito del combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo Tecnico di valutazione e dei controlli espletati dal responsabile del procedimento ai fini della concessione, il responsabile del procedimento, entro 120 giorni solari consecutivi successivi alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, approva con proprio decreto la graduatoria con contestuale indicazione dei codici CUP. In caso di parità di punteggio in graduatoria, prevale, ai fini della concessione del contributo nell'ambito della dotazione finanziaria stanziata, la domanda che ha ottenuto il maggior punteggio relativo al criterio "Capacità di riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'unione" e successivamente, a parità di punteggio, si considererà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Qualora la dotazione finanziaria risulti incapiente con riferimento all'ultimo progetto ammesso e finanziabile, per quest'ultimo si procederà alla concessione parziale del contributo sulla base del residuo disponibile. In caso di aggregazione il contributo sarà rideterminato proporzionalmente tra i partner.

- 3. I termini indicati dal presente bando, qualora ricadano in un giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
- 4. La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

# C4. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

# C.4.a Adempimenti post concessione

- Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione) deve comunicare l'accettazione del contributo assegnato accedendo all'apposita sezione del sistema informatico Bandi e Servizi.
- 2. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo.

# C.4.b Erogazione dell'agevolazione

- 1. L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario in due tranche:
  - a. <u>un anticipo facoltativo pari al 30%</u> dell'agevolazione ammessa a fronte di richiesta di erogazione dell'anticipazione presentata dal soggetto beneficiario (o capofila in caso di aggregazione) entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo e presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa [da caricare sull'apposito

portale Bandi e Servizi], così come previsto dalla L.r. 34/1978, prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- b. <u>a saldo</u> entro 80 giorni dalla data della presentazione della rendicontazione finale del progetto, fatti salvi eventuali tempi necessari per il ricevimento di documentazione integrativa.
- 2. Nel caso in cui il beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione) non presenti richiesta di anticipo (secondo le modalità di cui al par. C.4.b.1) entro e non oltre il 60° giorno solare e consecutivo dalla data del decreto di concessione del contributo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.
- 3. Tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi e quietanzati nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda ed il termine di 30 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3. In caso di proroga, tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi e quietanzati nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda ed il termine della proroga autorizzata.

#### C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo

- La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata dal soggetto beneficiario (o capofila in caso di aggregazione) entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) tramite l'invio della seguente documentazione:
  - Richiesta di anticipazione, secondo il modulo disponibile sul Sistema Informativo Bandi e Servizi, con l'indicazione, nel caso di aggregazioni, dei soggetti beneficiari per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo, pari al 30% del contributo concesso al singolo beneficiario, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica di ciascun soggetto beneficiario;
  - Garanzia Fidejussoria, rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipo e corredata dalle copie del documento di identità dei sottoscrittori.
  - ove necessario e in caso di variazioni rispetto alla documentazione presentata in fase di adesione, aggiornamento delle informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. La durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo.
- 3. La fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo e non è prevista in caso di erogazione del contributo in un'unica soluzione.
- 4. La garanzia, redatta secondo lo schema di cui alla D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011, deve prevedere:
  - a. riferimenti agli atti di approvazione del Bando per la concessione di contributi a valere sulla iniziativa "Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche" e alla graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili;

- b. riferimento al Progetto (con indicazione dello specifico titolo e codice ID Bandi e Servizi);
- c. riferimenti del Soggetto Beneficiario (inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale);
- d. riferimenti dell'Istituto bancario o assicurativo/Intermediario Finanziario, (tipologia della sede emittente: Filiale/Agenzia\*, Sede Centrale, Filiale con poteri analoghi a quelli della Sede Centrale) autorizzato al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente;
- e. dichiarazione di costituzione di "GARANTE" fidejussore da parte dell'Istituto bancario o assicurativo/Intermediario Finanziario, nell'interesse del Soggetto Beneficiario del contributo (inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale) a favore della Giunta Regionale della Lombardia sino alla concorrenza di Euro ........ (inserire importo richiesto in anticipo) oltre ad interessi legali maturati, a garanzia della realizzazione dell'investimento di progetto, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del Soggetto Beneficiario degli obblighi/delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Bando approvato, ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e quella del rimborso calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo;
- f. efficacia della garanzia fidejussoria decorrente dalla data coincidente (o antecedente) la data di protocollo della richiesta dell'anticipo e cessazione della garanzia alla data dei 30 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo maggiorata di ulteriori 12 mesi. La predetta data potrà essere oggetto di rinnovo previa apposita richiesta alla Giunta Regionale della Lombardia. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito della verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle spese di progetto da parte di Regione Lombardia;
- g. l'impegno da parte del GARANTE del versamento dell'importo dovuto dal Soggetto Beneficiario a prima e semplice richiesta scritta della Giunta Regionale della Lombardia, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Soggetto Beneficiario. Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Soggetto Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Soggetto Beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Soggetto Beneficiario;
- h. le modalità di trasmissione di tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e succ. mod. e int. all'indirizzo ....... (indicare indirizzo di posta elettronica);
- clausola relativa al mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal Soggetto Beneficiario per il rilascio della garanzia che non potrà essere opposto alla Giunta Regionale della Lombardia;

- j. clausola sull'accettazione della garanzia fidejussoria (si intenderà accettata la garanzia fidejussoria dalla Giunta Regionale della Lombardia con l'erogazione al Soggetto Beneficiario dell'anticipo pari al 30% del contributo, ai sensi dell'art. C4.b.1 del Bando approvato);
- k. accettazione, da parte del GARANTE, che nella richiesta di rimborso effettuata dalla Giunta Regionale della Lombardia venga specificato il numero di conto corrente conto corrente bancario della Tesoreria regionale: IBAN IT58Y030690979000000001918, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare:
- condizioni per cui il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del Soggetto Beneficiario;
- m. il foro competente con sottoscrizione specifica della clausola.
- 5. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione dell'anticipo previa verifica:
  - di esito positivo dei controlli relativi alla fideiussione previsti dalla D.G.R. 1770/2011;
  - di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente;
  - laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione.
- 6. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell'anticipo entro il termine di 80 (ottanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa. In caso di aggregazione, l'anticipo viene erogato ai beneficiari per cui è stata presentata richiesta per tramite del capofila.
- 7. Eventuali richieste di erogazione dell'anticipo pervenute oltre il termine stabilito non saranno istruite e non daranno luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso, il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo.
- 8. Un eventuale esito negativo dell'istruttoria relativa alla richiesta di anticipo non darà luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso, il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo in un'unica soluzione.

# C.4.b.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione con erogazione del contributo a saldo/unica soluzione

- 1. Il soggetto beneficiario, qualora decida di non avvalersi della facoltà di richiesta anticipo, potrà procedere direttamente alla richiesta di erogazione del contributo in un'unica soluzione.
- 2. Il soggetto beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione), ai fini dell'erogazione del saldo o del contributo in un'unica soluzione, è tenuto a trasmettere, al massimo entro 30 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo proroga, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), la seguente documentazione:
  - a. una relazione finale di Progetto contenente i risultati conseguiti dal Progetto realizzato e una descrizione dettagliata delle spese sostenute;
  - b. il prospetto delle spese sostenute [da compilare direttamente sull'applicativo Bandi e Servizi]

- allegando le fatture corredate dalle quietanze di pagamento, o documenti contabili equivalenti, e la documentazione bancaria che attesti l'effettivo trasferimento della somma oggetto del pagamento al fornitore indicato; nel caso di aggregazione, le spese dovranno essere suddivise per ogni singola impresa;
- c. nell'oggetto delle fatture elettroniche, o documentazione contabile equivalente, dovrà essere riportata la dicitura ""Spesa agevolata a valere sull'Azione 2.9.1 PR FESR 21-27, Bando Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche. ID progetto xxxxxx (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)" e il codice unico di progetto (CUP) assegnato in fase di concessione; per le fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri, è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano stati effettuati prima dell'ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all'ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda;
- d. scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3) attestante il rispetto dei requisiti indicati al paragrafo B.3, punto 8. Il soggetto beneficiario deve conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni presso la propria sede la documentazione giustificativa riportata nella tabella sottostante al fine di renderla disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, in caso di controlli ex post.

Tipologia interventi/s pese pertinenti al DNSH	Impatti DNSH da VAS	Azioni di mitigazione DNSH	Documentazione da fornire in sede di rendicontazione su Bandi e Servizi	Documentazione da conservare agli Atti in caso di controllo post liquidazione	Conseguenza in caso di non conformità DNSH
Spese ammissibili punto 1 lett. b), del par. B.3	Acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;	Deve essere verificata l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) deve essere iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (https: //www.registroaee.it/);	Scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3), relativo giustificativo di spesa, fattura dedicata alla specifica spesa;	Fattura da cui si evinca il nome del prodotto e del produttore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Rideterminazione del contributo
Spese ammissibili punto 1 lett. a), del par. B.3	Nel caso di dismissione di macchinari, non classificabile come AEE ai sensi del d.lgs. n. 49/2014, i macchinari dismessi sono stati indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi;	Presenza di una dichiarazione di donazione sottoscritta dal donante e dal donatario oppure  Presenza della fattura relativa alla vendita del macchinario dismesso	Scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3)	Dichiarazione di donazione del macchinario dismesso sottoscritta dal donatario oppure fattura di vendita del macchinario dismesso	Rideterminazione del contributo
	Nel caso di dismissione di macchinari, non classificabile come AEE ai sensi del d.lgs. n. 49/2014, i macchinari dismessi sono stati indirizzati a	Presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo193 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del	Scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3)	-Formulario di identificazione rifiuti (FIR) oppure -Fattura contenente le informazioni ai fini	Rideterminazione del contributo

Tipologia interventi/s pese pertinenti al DNSH	Impatti DNSH da VAS	Azioni di mitigazione DNSH	Documentazione da fornire in sede di rendicontazione su Bandi e Servizi	Documentazione da conservare agli Atti in caso di controllo post liquidazione	Conseguenza in caso di non conformità DNSH
	recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato;	medesimo articolo oppure  iscrizione del soggetto beneficiario o del trasportatore o del fornitore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006		del controllo dell'iscrizione del trasportatore o del fornitore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	
Spese ammissibili punto 1 lett. e) del par. B.3	Nel caso di costruzione e/o demolizione, in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche;	Presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'art.193 del D.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; oppure  Iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006;	Scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3), relativo giustificativo di spesa, fattura dedicata alla specifica spesa;	-Fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali oppure  -Formulario di identificazione rifiuti (FIR) oppure  -Dichiarazione iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	Rideterminazione del contributo

- e. dichiarazione che l'attuazione degli interventi sia avvenuta in linea con quanto stabilito nel formulario della verifica di resilienza climatica (Allegato C.3),
- f. idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia;
- g. ove applicabile, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- h. scheda di sintesi del Progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, elaborata seguendo lo schema in allegato H, da pubblicare sulla pagina del sito di Regione Lombardia dedicato al bando e sulla piattaforma regionale Open Innovation (<a href="www.openinnovation.regione.lombardia.it">www.openinnovation.regione.lombardia.it</a>).
- 3. Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione rispettando i criteri generali e specifici per la rendicontazione dei progetti definiti nell' "ALLEGATO I Linee guida di rendicontazione" del presente bando.
- 4. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al Soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di customer satisfaction) disponibile sul Sistema Informativo.
- 5. Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i

- termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
- 6. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 co. 3 e 8-bis).
- 7. Ai fini dell'erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione di contributi pubblici.
- 8. In ogni caso tutte le spese ammissibili devono:
  - a) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario nel rispetto di quanto indicato al paragrafo B.3 ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi del paragrafo B.2, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
  - b) essere riconducibili alle sedi operative dichiarate quali sedi di realizzazione del Progetto attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
  - c. c) essere pertinenti e connessi al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente paragrafo B.3.

## C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

- Eventuali variazioni in aumento dei costi di realizzazione e delle spese complessive del progetto non determinano, in alcun caso, incrementi dell'ammontare del contributo concesso e saranno pertanto a totale carico del beneficiario.
- Qualora le spese approvate a seguito della verifica della rendicontazione finale, tenuto conto anche delle percentuali massime e minime definite per le singole voci di spesa, risultino inferiori all'investimento ritenuto ammissibile in fase di concessione del contributo, si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo.
- 3. In ogni caso, deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del Bando e agli obiettivi sostanziali del progetto, pena la decadenza dalla concessione.
- 4. Eventuali varianti agli interventi prospettati in sede di istanza e desumibili dalla rendicontazione sono ammissibili unicamente se non comportano variazioni al ribasso del punteggio assegnato in sede di graduatoria; in caso contrario, l'intervento non potrà essere finanziato e ne consegue la decadenza del contributo. Nel caso in cui siano state finanziate tutte le domande ammissibili, tale verifica non sarà necessaria a meno che tali varianti comportino la riduzione del punteggio al di sotto di 50 punti (punteggio minimo per l'ammissibilità) con conseguente decadenza del contributo.
- 5. Eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto presentato sono da autorizzarsi da parte di Regione Lombardia, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, solo se apportano modifiche sostanziali al

- progetto e non potranno, comunque, comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione.
- 6. In sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso anche nel caso di mancata conformità al principio "Do No Significant Harm DNSH".
- 7. Solo nel caso in cui le varianti progettuali comportino una modifica a quanto riportato nell'Allegato C.2 sulla verifica climatica, sarà necessario ricompilare tale allegato caricandolo in Bandi e Servizi.

# D. DISPOSIZIONI FINALI

### D.1.a Obblighi dei soggetti beneficiari

- 1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti punti, i Soggetti beneficiari, a pena di decadenza del contributo, sono altresì obbligati a:
  - a. assicurare che le attività previste dal progetto e la rendicontazione sul portale Bandi e Servizi vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente paragrafo B.2 "Progetti finanziabili";
  - b. accettare il contributo nel rispetto dei termini indicati all'art. C.4.a "Adempimenti postconcessione":
  - c. assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di adesione;
  - d. trasmettere la rendicontazione finale del progetto entro 30 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3;
  - e. non alienare, cedere o distrarre i beni e le opere oggetto di agevolazione nei 5 (cinque) anni successivi al decreto di concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
  - f. rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso ovvero che non abbia luogo nel quinquennio successivo all'erogazione del saldo nel caso di Grandi imprese oppure nel triennio successivo all'erogazione del saldo nel caso di PMI:
    - la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
    - modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
  - g. segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione, prima di qualsiasi richiesta di erogazione dell'agevolazione, eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status;
  - h. fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato e i tempi di conservazione documentale richiesti dalla normativa nazionale vigente, conservare, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo/unica soluzione al beneficiario, la documentazione originale di spesa e di progetto, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH, così come previsto dal par. C.4.b.2 punto 2 lett. d);
  - i. collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno

- svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- j. indicare su Bandi e Servizi, in ogni fase di progetto, contatti mail e telefonici validi e riferiti esclusivamente al soggetto richiedente/beneficiario;
- k. rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile.

## D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

- 1. I Soggetti beneficiari, si impegnano altresì a:
  - a. segnalare tempestivamente al Responsabile, nei termini e condizioni indicati al precedente paragrafo D.1.a, le eventuali variazioni di progetto (attività di progetto, spese ammesse, termine di realizzazione differito con proroga), eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda ed eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario, intervenute dopo l'assegnazione del contributo;
  - comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;
  - c. fornire una scheda di sintesi del Progetto (Allegato H) di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 di da pubblicare sul sito Regione Lombardia https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi# sulla piattaforma regionale Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it), così come previsto dal paragrafo C.4.b.2.

# D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

- Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.
- 2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili su avvisi correlati al sito <<Comunicare il programma>> (https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma).
- 3. Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
- 4. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo/unica soluzione dell'agevolazione di cui al precedente paragrafo C.4.b.2.

5. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail: comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it

### D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

- La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso, Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate incrementate degli interessi legali stabiliti secondo il successivo punto 3.
- 2. Il contributo verrà revocato in caso di:
  - a. inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi previsti dal Bando tra cui, in particolare, il non rispetto dei termini di fine lavori e di rendicontazione finale del progetto (30 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3);
  - b. inosservanza della normativa in materia di aiuti di Stato:
  - c. rinuncia del beneficiario al contributo o mancata presentazione della documentazione richiesta al paragrafo C.4.b.2 nei termini previsti dalla eventuale richiesta di documentazione integrativa;
  - d. realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
  - e. realizzazione di varianti che comportano la riduzione del punteggio assegnato in sede di graduatoria al di sotto di 50 punti (punteggio minimo per l'ammissibilità);
  - f. false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda o di richiesta di erogazione.
- 3. Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse legale annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo. In caso di mancata restituzione del contributo, Regione Lombardia intraprenderà azione legale risarcitoria nelle sedi giudiziarie competenti. In caso di dichiarazione falsa, Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo concesso e si incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

# D.3 Proroghe dei termini

È fatta salva la possibilità di proroga dei termini per la realizzazione del Progetto oggetto di finanziamento (inclusa la fase rendicontativa da effettuare su Bandi e Servizi), che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del proponente sull'apposito Sistema informativo Bandi e Servizi, a fronte di ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili ai soggetti stessi. Tale proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 365 giorni e fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 della L.r. 34/1978 e comunque nei termini previsti dalla programmazione comunitaria.

# D.4 Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

# D.5 Monitoraggio dei risultati

- I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
- 2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di richiesta di erogazione saldo/unica soluzione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto e in fase successiva all'erogazione.
- 3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lett. g), della L.R. 1° febbraio 2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
- 4. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori, calcolati a livello di progetto, sono i seguenti:
  <u>Indicatore di output:</u> RCO 126 Imprese collegate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;
  <u>Indicatore di risultato:</u> RCR 02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico.

# D.6 Responsabile del procedimento

- 1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima dell'erogazione degli interventi ammessi al contributo, è il dott. Giorgio Gallina Dirigente pro-tempore della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale della Direzione Generale Ambiente e Clima.
- 2. Il responsabile del procedimento per le attività di controllo e la fase di erogazione è il dott. Filippo Dadone Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Economia circolare e Tutela delle risorse naturali della Direzione Generale Ambiente e Clima.

# D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa 1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

# D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

- Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi
  e Servizi (<a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">http://www.bandi.regione.lombardia.it</a> ), sul sito regionale dedicato alla Programmazione
  Europea <a href="https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#">https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#</a> nonché sulla piattaforma Open Innovation
  (http://www.openinnovation.regione.lombardia.it).
- 2. Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta alla seguente casella di posta:

#### bandi economiacircolare@regione.lombardia.it

- 3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
  - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico
  - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
- 4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale 01 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le					
	dipendenze strategiche da materie prime critiche. *					
	II bando Ri.Circo.Lo. è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito					
	dell'Azione 2.9.1. "Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle					
DI COCA CI TDATTA	Grandi imprese, anche in partenariato" del Programma Regionale FESR 2021-					
DI COSA SI TRATTA	2027 di Regione Lombardia.					
	La misura intende promuovere azioni di economia circolare da parte delle					
	grandi e delle piccole e medie imprese lombarde per conseguire la riduzione					
	delle dipendenze strategiche da materie prime critiche ed una migliore gestione					
	dei rifiuti nelle filiere dei RAEE e delle batterie e del fosforo, in coerenza con					
	quanto previsto dal "critical raw material act" (Reg. UE 2024/1252), nonché con					
	le indicazioni del vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e degli					
	sviluppi dei lavori dei tavoli "batterie e fotovoltaico" e "fanghi da depurazione"					
	dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione					
	Ecologica.					
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le grandi e le					
	piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti					
	requisiti:					
	- risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle					
	Imprese;					
	- presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono					
	partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano grandi e					
	piccole e medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in					

COME PARTECIPARE	ammissibilità, dal Soggetto richiedente (o dal capofila nel caso di aggregazioni) obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it					
DATA CHIUSURA	3 settembre 2025  La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non					
DATA APERTURA	17 giugno 2025					
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria					
	verso l'economia circolare" (art. 47, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10)					
	investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione					
REGIME DI AIUTO DI STATO	oppure, in alternativa, a scelta del beneficiario esenzione ai sensi del regolamento GBER (Reg. UE/651/2014) relativamente ad "Aiuti agli					
	Regolamento (UE) n. 2831/2023 "de minimis"					
DELL'AGEVOLAZIONE						
CARATTERISTICHE	"Contributo a fondo perduto"					
DOTAZIONE FINANZIARIA	10.000.000,00 €					
Daniel	Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis).					
	651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex					
	651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n.					
	ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n.					
	la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né					
	Le agevolazioni non sono concesse, inoltre, alle imprese in difficoltà, secondo					
	esclusioni previste dal Regolamento (UE) 2021/1058.					
	- L'agevolazione non è concessa per gli interventi rientranti tra le					
	(UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto"					
	rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento					
	- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014, non					
	rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831;					
	- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023, non					
	entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo.					
	territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate					
	- realizzino interventi nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul					
	eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo;					
	alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero					

CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e
	Servizi scrivere a bandi@regione.lombardia.it.
	o contattare il numero verde
	800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore
	20:00.
	Per informazioni e segnalazioni relative al bando:
	Direzione Generale Ambiente e Clima
	UO Economia Circolare e Tutela delle risorse naturali
	Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale
	bandi_economiacircolare@regione.lombardia.it

<sup>(\*)</sup> La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

# D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie conformi o in carta libera è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Ambiente e Clima

Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle risorse naturali

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

ambiente clima@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come seque:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

# D.10 Definizioni e glossario

- 1. **"Bandi e Servizi"**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
- 2. **"Economia circolare"**: è un modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo di materiali e prodotti

- esistenti il più a lungo possibile.
- 3. "End of Waste": in italiano "cessazione della qualifica di rifiuto", è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero autorizzate, ed acquisisce invece lo status di prodotto. La nozione di end of waste nasce a livello comunitario con la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) ed è disciplinata dall'art. 184-ter del D.lgs. 152/06.
- 4. "DNSH": acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo". Nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.
- 5. "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ai sensi dell'art.183, co.1, lettera u) del D.lgs. 152/2006.
- 6. "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento, ai sensi dell'art.183, co.1, lettera q) del D.lgs. 152/2006.
- 7. "Riutilizzo": ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006, il riutilizzo è definito come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- 8. "Sottoprodotto": ai sensi dell'art.183, co.1 del D.lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/06.
- 9. "Recupero": ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006, il recupero è definito come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 10. "Simbiosi industriale": strategia che mira a coinvolgere attori industriali tradizionalmente separati, basata su un approccio sistemico in grado di promuovere vantaggi competitivi attraverso la condivisione efficace di flussi di risorse materiali e immateriali, con l'obiettivo di conseguire una maggiore produttività complessiva grazie ad un uso più efficiente delle risorse e chiudere il più possibile i cicli della materia, facendo in modo che gli scarti di produzione (rifiuti e sottoprodotti), i materiali e i prodotti possano essere reintrodotti nei cicli produttivi o riutilizzati, negli stessi da cui originano o in altri territorialmente o funzionalmente connessi con i primi.
- 11. "REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)": si riferisce al regolamento concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. La produzione o l'importazione all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) di almeno una tonnellata all'anno di una sostanza chimica va registrata nella banca dati REACH. Il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, sia quelle necessarie per i processi industriali che quelle che si utilizzano nelle attività quotidiane, presenti ad esempio in vernici, prodotti per la pulizia, vestiti, mobili ed elettrodomestici. Riguarda quindi la maggior parte delle imprese del SEE. Le sostanze

- non registrate non possono essere commercializzate o utilizzate.
- 12. "FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)": è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Ai sensi dell'art. 193 del Codice Ambientale D.lgs. 152/06: "Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario."
- 13. "Ristrutturazione importante": interventi di Ristrutturazione edilizia (come definiti dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001), che coinvolgano almeno il 25% del volume totale dell'edificio. Il Volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24/10/2018, n. XI/695 come "Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la Superficie totale è la "Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'Altezza lorda è "Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante". Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura, cioè un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio.
- 14. "Life Cycle Assessment (LCA)": è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. Lo studio considera l'intero ciclo di vita del sistema oggetto di analisi a partire dall'acquisizione delle materie prime sino alla gestione al termine della vita utile includendo le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo.
- 15. "Product Environmental Footprint (PEF)": è una metodologia basata sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) che consente di quantificare l'impatto ambientale di prodotti o servizi tenendo conto delle attività della catena di approvvigionamento, dall'estrazione delle materie prime fino alla gestione del fine vita.
- 16. "Progettazione ecocompatibile" o "Ecodesign": l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto, come definita all'art.2, pt. 6) del Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Tale approccio mira, pertanto, a favorire la durabilità, l'affidabilità, la riparabilità, l'aggiornamento, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti, aumentare le possibilità del loro ricondizionamento e della loro manutenzione, assicurarne la sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, incrementandone l'efficienza prestazionale, energetica e nell'uso delle risorse e riducendone l'obsolescenza.
- 17. "STEP": acronimo di "Strategic Technologies for Europe Platform" (Piattaforma delle tecnologie strategiche per l'Europa), piattaforma istituita con Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 al fine di rafforzare la competitività europea e la resilienza nei settori strategici. Lo strumento, integrando diversi programmi e fondi dell'UE e affiancando le politiche di coesione e il dispositivo per la ripresa e resilienza, intende sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore, nei settori dell'innovazione digitale e deep tech, dell'utilizzo pulito ed efficiente delle risorse, delle biotecnologie, valorizzando gli elementi emergenti, all'avanguardia e dall'elevato potenziale economico che contribuiscano a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.
- 18. "AEE" (inclusi pannelli fotovoltaici): acronimo di "apparecchiature elettriche ed elettroniche", definite

- all'art. 4, lettera a) del D.lgs. 49/2014 come «le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua». Rappresentano, pertanto, tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie.
- 19. "RAEE" (inclusi pannelli fotovoltaici): acronimo di «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche», definiti all'art. 4, lettera e) del D.lgs. 49/2014 come «le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo». Rappresentano, pertanto, tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti.
- 20. "Batteria": qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, ai sensi dell'art.3, co.1, pt. 1) del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
- 21. "Black mass" (massa nera): rappresenta la componente attiva che residua dalle operazioni di frantumazione, macinazione e separazione a valle delle fasi di scarica e smontaggio della batteria. Si tratta, quindi, di un composto di differenti componenti chimici e minerali in diverse proporzioni, tra cui nichel, cobalto, manganese, litio, alcuni dei quali particolarmente difficili da recuperare e considerati strategici.
- 22. "Materie Prime Critiche": materie prime non energetiche e non agricole, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, considerate critiche per il ruolo fondamentale nelle catene del valore di settori strategici quali le transizioni verde e digitale e i settori aerospaziale e della difesa, nonché per l'esposizione a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi paesi terzi. Il Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 definisce all'Allegato II, Sezione 1, l'elenco delle 34 materie prime critiche e all'Allegato I, Sezione 1, l'elenco delle 17 materie prime strategiche per l'Unione.
- 23. "Mono-incenerimento", "Gassificazione", "Pirolisi": processi di trattamento termico di rifiuti, ad esempio fanghi di depurazione, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, mediante ossidazione (mono-incenerimento), parziale ossidazione (gassificazione) o in assenza di agente ossidante (pirolisi). Dalle ceneri che residuano dal processo di incenerimento è possibile recuperare fosforo.

# D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Data di apertura invio delle domande	17 giugno 2025
Termini per l'invio delle domande	3 settembre 2025
Pubblicazione della graduatoria	Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Termini per la fine lavori e rendicontazione	Entro 30 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo
Termini per la richiesta di anticipo	Entro 60 giorni decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo
Monitoraggio	In fase di rendicontazione

# D.12 Allegati

ALLEGATO A - Schema tipo di accordo di progetto

ALLEGATO B1 - Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 2831/2023

ALLEGATO B2 - Modulo GBER e dimensione di impresa?

ALLEGATO B3 - Dichiarazione di sostenibilità finanziaria

ALLEGATO C1 - Relazione tecnica di progetto

ALLEGATO C2 - Formulario per la verifica climatica di resilienza degli edifici e delle infrastrutture

ALLEGATO C3 - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH)

ALLEGATO D - Dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa startup innovativa

ALLEGATO E - Dichiarazione di possesso dei requisiti di società PMI innovativa e autocertificazione della veridicità delle informazioni

ALLEGATO F - Dichiarazione rilevanza componente femminile nel team di progetto

ALLEGATO G - Dichiarazione rilevanza componente giovanile nel team di progetto

ALLEGATO H - Scheda di sintesi finale del progetto

ALLEGATO I - Linee Guida per la rendicontazione dei progetti

ALLEGATO L - Informativa per il trattamento dei dati personali

# ALLEGATO A - Schema tipo di accordo di progetto

Addì gg/mese/anno in (luogo)
Tra:  (riportare l'elenco delle imprese come previsto dall'idea progettuale e per ognuna riportare la denominazione sociale, il codice fiscale e l'indicazione del legale rappresentate)
Premesso:
<ul> <li>che il progetto (denominazione/acronimo) è presentato a valere sul bando "Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche" (di seguito "Bando")</li> </ul>
<ul> <li>che l'art. A.3 del bando prevede quali beneficiari anche aggregazioni di imprese che hanno manifestato la volontà di aggregarsi tramite Accordo di progetto scritto</li> </ul>
<ul> <li>che sempre all'art. A.3 si prevede che con l'Accordo di progetto sia individuato il capofila dell'aggregazione</li> </ul>
Considerato che tutti i sottoscrittori si impegnano a:
<ul> <li>realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal Bando e in conformità al progetto presentato;</li> </ul>
<ul> <li>predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;</li> </ul>
<ul> <li>favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;</li> </ul>
<ul> <li>realizzare il progetto sul territorio lombardo.</li> </ul>
Si conviene quanto segue:
<ul> <li>– è costituita l'aggregazione tra le imprese che propongono il progetto denominato</li> <li>(denominazione/acronimo);</li> </ul>
<ul> <li>che l'aggregazione individua quale impresa capofila del progetto, la quale si assumerà la responsabilità di organizzare e coordinare l'aggregazione, di rappresentare l'aggregazione nei confronti di Regione Lombardia, presentando la domanda online e la rendicontazione delle spese sostenute;</li> </ul>
<ul> <li>di scegliere come persona referente tecnico di progetto</li> </ul>
<ul> <li>che le singole imprese partecipanti all'aggregazione esonerano Regione Lombardia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possono insorgere in ordine alla realizzazione del progetto.</li> </ul>
Nome Impresa
(da ripetere per ogni impresa partecipante)
Documento da firmare digitalmente da parte
di tutti i componenti dell'aggregazione

# ALLEGATO B.1 - Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»

#### Dichiarazione sostitutiva ex articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

#### Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente									
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica							
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov			
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IV	A						

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura

SEZIONE 2 – Anagrafica del dichiarante										
Il Titolare /	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov				
legale rappresentan										
te dell'impresa	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov				
/ altra										
persona munita di										
idonea										
procura										

In relazione a quanto previsto dal bando

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL
	Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche	DGR n. 3765 del 13/01/2025	n. 3 del 16/01/2025

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2

del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica<sup>1</sup>, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale.

#### PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

#### **DICHIARA**

#### Sezione A – Natura dell'impresa

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni anche valutando la presenza delle fattispecie di cui all'art.3 par.8 e 9 del Regolamento applicabile)

□Che - a monte o a valle - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

altri aiuti di Stato.

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

Tab.1

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

più imprese □ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

\* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o

Sezione B – settori in cui opera l'impresa
Che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
e l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema eguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi;
Sezione C - Condizioni di cumulo
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata NON ha beneficiato di

Che in	riferimento	agli	stessi	«costi	ammissibili»	l'impresa	rappresentata	ha	beneficiato	dei
SEGLIER	iti aiuti di Stat	ŀO٠								

<sup>1</sup> le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio tramite visura nel registro nazionale aiuti (RNA di cui al DM 115/2017 e ss.mm.ii.)

		Riferimento		Regolamento di esenzione	Intensità	di aiuto	Importo
n.	Ente concedente	normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	(e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>2</sup>	Ammissibile	Applicata	imputato sulla voce di costo o sul progetto
1							
2							
				TOTALE			

#### Disclaimer generale/Punto di Attenzione

Con riferimento ad eventuali operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda/scissione/acquisizione che abbiano comportato una diversa assegnazione ad altre imprese di precedenti contributi in *de minimis* o altri aiuti per medesimi costi ammissibili, l'impresa richiedente deve evidenziare all'Amministrazione regionale eventuali disallineamenti tra quanto risulta in RNA e quanto risulta dagli accordi intercorsi tra imprese oggetto dell'operazione societaria, in quanto RNA potrebbe non avere le medesime informazioni in tempo reale. In caso di mancate segnalazioni, quindi, l'Amministrazione regionale non potrà che ritenere certificante quanto deriva dalle visure ufficiali di RNA e procedere conseguentemente con le istruttorie.

Con riferimento ad eventuali aiuti fiscali statali richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica nelle precedenti annualità fiscali, ma ancora non registrate in RNA da parte dell'Amministrazione centrale competente, l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche in ambito fiscale, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

Con riferimento ad eventuali aiuti sotto forma di voucher o aiuti in conto servizi (come ad es. l'aiuto in conto servizi per la partecipazione a fiere, l'aiuto sotto forma di voucher per partecipazione ad attività di formazione, ...) richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica concessi e registrati in RNA a posteriori in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

#### Sezione D - Rispetto del massimale

☐ che l'impresa richiedente <b>NON HA RICEVUTO</b> nell'arco di tre anni precedenti aiuti de minimis;
☐ che l'impresa richiedente <b>HA RICEVUTO</b> nell'arco di tre anni precedenti aiuti « <i>de minimis</i> »;
(Aggiungere righe se necessario)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

	Ente concedente	Riferimento normativo/	Provvedimento di concessione e	de	Importo dell'aiuto <i>de</i> minimis <sup>4</sup>		
		amministrativo che prevede l'agevolazione	data	minimis 3	Concesso	Effettivo <sup>5</sup>	
1							
2							
3							
3 OTALE							

#### Sezione E – Impresa in difficoltà

□ che l'impresa **NON VERSA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ**, così come definite dall'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

#### Sezione F - Divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR

□ che l'impresa, in conformità al divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR, previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/241, non ha fruito e non intende fruire, per il medesimo progetto, di alcun contributo finanziato mediante risorse PNRR di agevolazioni (aiuti) o di misure generali (non aiuti) finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

#### **DICHIARA**, inoltre

di avere preso visione dell'informativa del trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e riportata nel bando.

Località e data	
	In fede
	(Il titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 2831/2023 e s.m.i.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Indicare l'importo in valore nominale se l'agevolazione è stata concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, altrimenti indicare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N.2023/2831

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

L'impresa richiedente, candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis», è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'arco di tre anni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

#### Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dal richiedente, ma anche da tutte le imprese a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica", salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica<sup>6</sup>. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè, può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese\* fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- (\*) il lavoratore autonomo viene assimilato alla definizione di impresa secondo la normativa comunitaria in quanto svolge attività economica.

#### Sezione B: Campo di applicazione

\_

Se il richiedente opera sia in settori ammissibili al bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Reg(UE)2023/2831 considerando (4): Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento(6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

Da Regolamento n. 2831/2023 (articolo 1, par.1) e s.m.i., sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- produzione primaria dei prodotti agricoli;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;

#### Sezione C: Condizioni per il cumulo

Il Reg(UE)2023/2831 all'art.5 stabilisce le regole di cumulo e recita come segue:

- **1.** Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.
- **2.** Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
- **3.** Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella della sezione dovrà pertanto essere indicata l'intensità d'aiuto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto finanziato in valore assoluto.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di aiuti fiscali, valido in generale per eventuali sgravi/crediti di imposta statali inquadrati come aiuti (o in Reg. De minimis oppure secondo altre procedure di notifica o esenzione da notifica), intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini della istruttoria nel presente bando, non può formalmente tenere conto di eventuali sgravi richiesti dall'impresa beneficiaria alle Amministrazioni centrali, ma ancora non registrate da queste ultime in forza dell'art. 10 del DM 115/2017; pertanto, ogni eventuale successiva conseguenza giuridica in ambito fiscale derivante dalla concessione dell'aiuto della presente misura regionale e che comporti la saturazione del plafond disponibile prima della registrazione dell'aiuto fiscale statale non è imputabile a Regione Lombardia. Si invitano comunque i beneficiari a tenere conto di tale eventualità sotto la propria responsabile valutazione.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di aiuti sotto forma di voucher o aiuti in conto servizi inquadrati come aiuti intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini dell'istruttoria del presente bando, non può formalmente tener conto di eventuali aiuti registrati in RNA a posteriori in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond

de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

#### Sezione D: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

# Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare? I casi sono disciplinati all'art.3 par 8 e 9 del Reg (UE) 2023/2831 che citano:

- 8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
- **9.** In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito.

Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di operazioni societarie straordinarie intende richiamare l'attenzione dei beneficiari sulla eventuale necessità potenzialmente a loro favore nel fornire informazioni che potrebbero quindi impattare sia sulla definizione del perimetro di impresa risultante in RNA sia rispetto alla corretta imputazione dei contributi de minimis o altri aiuti che potrebbero essere stati imputati diversamente tra imprese in forza degli atti/accordi all'interno delle operazioni societarie straordinarie, dato che questi accordi potrebbero non essere conosciuto/registrati in tempo reale in RNA

# ALLEGATO B.2 - Modulo per la concessione di aiuti ex art. 47 GBER

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTICOLO 47 DEL DPR N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

#### Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente								
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica					
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov		
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IV	4					

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura

SEZIONE 2 – Anagrafica del dichiarante									
Il Titolare /	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di		Prov				
legale									
rappresentan									
te	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov			
dell'impresa	comune arrestaette	C/	*10						
/ altra									
persona									
munita di									
idonea									
procura									

In relazione a quanto previsto dal **bando** 

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL		
	Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche	DGR n. 3765 del 13/01/2025	n. 3 del 16/01/2025		

Per la **concessione di aiuti** in esenzione di cui al **Regolamento (UE) n. 651** della Commissione del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato europeo, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'**articolo 47** del predetto regolamento.

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

#### **DICHIARA**

#### Sezione A – Settori in cui opera l'impresa

☐ che l'impresa <b>non opera nei settori esclusi</b> di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
Sezione B – Effetto incentivante
☐ che l'impresa <b>non ha avviato il progetto prima</b> della presentazione della domanda di agevolazione <sup>7</sup> ;
Sezione C - Condizioni di cumulo
☐ che in riferimento agli stessi <b>«costi ammissibili»</b> l'impresa rappresentata <b>NON</b> ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
☐ che in riferimento agli stessi <b>«costi ammissibili»</b> l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti

di Stato:

n. Ente		Riferimento normativo o amministrativo	Provvedimento	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o	Intensità	di aiuto	Importo imputato sulla
	concedente	che prevede l'agevolazione	di concessione D	Decisione Commissione UE <sup>8</sup>	Ammissibile	Applicata	voce di costo o sul progetto
1							
2							
		ТОТА					

<sup>7</sup> Per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

# <u>Sezione D – Ingiunzioni di recupero</u>

☐ che l'impresa <b>non è destinataria di ingiunzioni di</b> recupero adottata dalla Commissione europea ai sens successivamente non rimborsato o non depositato in recuperare in esecuzione di una decisione di recupero a	si del Reg. (UE) n. 2015/1589, per aver ricevuto e un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a
Sezione E – Impre	sa in difficoltà
☐ che l'impresa <b>NON VERSA IN CONDIZIONI DI DIFFICO</b> Regolamento (UE) n. 651/2014;	DLTÀ, così come definite dall'articolo 2 punto 18 del
Sezione F - Divieto di doppio finanziamen	to delle misure FESR con fondi PNRR
□ che l'impresa, in conformità al <b>divieto di doppio finan</b> dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento richiesto, per il medesimo progetto, di agevolazioni (a cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ri n. 2021/241;	o (UE) 2021/241, non ha fruito e non intende fruire, aiuti) o di misure generali (non aiuti) finanziate o
<u>Sezione G – Cost</u>	<u>i ammissibili</u>
☐ che, come risultante da perizia tecnica asseverata a una "componente aggiuntiva" in una struttura già esis rispettoso dell'ambiente o che, in assenza dell'aiuto, no	stente per la quale non vi è un equivalente meno
oppure	
□ che, come risultante da perizia tecnica asseverata corrispondono ai costi di investimento supplementar investimento del progetto con quelli di progetti o controfattuale art. 47, comma 7, lettere a), b) e c));	i determinati confrontando i costi complessivi di
oppure	
☐ che il progetto rientra nelle <b>tipologie progettuali ese</b>	nti da perizia tecnica ai sensi del paragrafo B.3.a;
DICHIARA,	inoltre
di avere preso visione dell'informativa del trattament Regolamento (UE) 679/2016, nel rispetto del decreto leg dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e riportat	gislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato
Località e data	
	In fede
	(Il titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura)

# ALLEGATO B.3 - Dichiarazione di sostenibilità finanziaria

(artt. 73 c.2 lett d) Regolamento (UE) 2021/1060)

II/La	sottoscritto/a					nat	co/a a
			(	) il	_//_	, di ci	ttadinanza
				resid	ente		а
			<del></del>	(_	)		in
				n		codice	fiscale
		, in qualità di titol	are/legale rap	oresentante	/altra pers	sona munit	a di idonea
procura	della società _					con	sede a
				(	)		in
			<del></del>	n.		codice	fiscale
		- n. REA					
47 del D	.P.R. 445/2000	C	ICHIARA				
del Reg	•	dei meccanismi finanz	iari necessari		articolo 7	2	
	estimento produttivo	1/1060, per assicura o oggetto della richiesi nalità, per un periodo	re la gestione ta di agevolazi	e e la man one, ivi com	utenzione presa la s	dell'infras tabilità dell	truttura o

# ALLEGATO C.1 - Schema di relazione tecnica di progetto



#### **PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

Azione 2.9.1. "Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato"

Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche

Nome Progetto:	
Nome Proponente:	

# Indice

- 1. Elementi essenziali del progetto
- 2. Qualità dell'iniziativa
- 3. Quadro economico
- 4. Quantificazione dei risultati attesi
- 5. Elementi premiali del progetto

### 1 – Elementi essenziali del progetto

- Descrivere le finalità dell'intervento oggetto di contributo.
- Indicare la localizzazione dell'intervento.
- Illustrare la coerenza dell'intervento rispetto a:
  - Reg. (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 e nota di Orientamento relativa a talune disposizioni del suddetto Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);
  - o normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06) e Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. n. 6408/2022;
- Illustrare in che modo l'intervento garantisce il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) in relazione alle azioni che saranno attuate:
  - a. prevenzione della produzione di rifiuti;
  - b. ecodesign
  - c. preparazione per il riutilizzo;
  - d. riciclaggio.

### 2 - Qualità dell'iniziativa

Descrivere l'intervento oggetto di contributo nel dettaglio e con particolare riguardo a:

- Contenuti tecnico/scientifici a supporto delle azioni che si intendono intraprendere e delle tecnologie che si intendono mettere in atto (es. studi, ricerche, brevetti, ...);
- Stato attuale di sviluppo dell'intervento (descrivere se si tratta di un progetto che deve essere completamente avviato a seguito del presente bando o, se si tratta di un progetto parzialmente già avviato, in quale stato di avanzamento si trova);
- Collocazione e dimensionamento dell'intervento, caratteristiche tecniche e sostenibilità economica;
- Se la domanda è presentata in forma aggregata, descrivere i soggetti che compongono l'aggregazione ed il ruolo di ciascuno nella realizzazione del progetto;
- Descrizione dei miglioramenti apportati dal progetto rispetto alla situazione attuale;
- Capacità del progetto di ridurre gli impatti ambientali dei processi (emissioni inquinanti e climalteranti, consumi di acqua o energia) fornendo, se disponibile, una quantificazione;
- Se il progetto riguarda il recupero di rifiuti, indicare i quantitativi di rifiuti recuperati e le tipologie di trattamento a cui è avviato attualmente il rifiuto;
- Individuazione e descrizione degli elementi del progetto innovativi (in termini di innovazione di processo o di prodotto) e/o emergenti e/o all'avanguardia;
- Cronoprogramma dei tempi di realizzazione indicando la necessità di ottenere eventuali autorizzazioni, ad esempio per il trattamento dei rifiuti, ed illustrando la coerenza dei tempi del progetto con i tempi del bando;
- Capacità di replicabilità del progetto: indicare come il progetto potrebbe essere replicato in altri contesti;
- Capacità di scalabilità del progetto: indicare come il progetto potrebbe essere realizzato ad una più grande scala;
- Capacità di riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione Europea, per ciascuna materia prima critica interessata dal progetto, in termini di:
  - descrizione della filiera di approvvigionamento dei materiali fornendo, se disponibile, una quantificazione con dati relativi ai quantitativi di materie prime critiche utilizzate nel contesto locale, nazionale e della Unione Europea, settori di utilizzo e tasso di dipendenza

- dalle importazioni da paesi UE ed extra UE, evidenziando quanto il progetto possa incidere sui fabbisogni complessivi; citare le fonti dei dati riportati;
- o descrizione qualitativa dell'importanza economica, del rischio di approvvigionamento della possibile sostituzione della materia prima critica, se disponibile corredando la descrizione con il calcolo dei parametri importanza economica (EI), rischio di approvvigionamento (SR) e indici di sostituzione (SI<sub>EI</sub> ed SI<sub>SR</sub>), così come definiti dal Regolamento (UE) 2024/1252, Allegato II, Sezione 2; citare le fonti dei dati riportati;
- efficacia del progetto di contribuire, nella catena di approvvigionamento, alla capacità di riciclaggio delle materie prime critiche disponibili nei pertinenti flussi dei rifiuti o di contribuire a preservare il consumo di materie prime critiche;
- o descrizione del progetto in termini di acquisizione di nuove competenze specifiche;
- Capacità del progetto di combinare tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie (vedi Comunicazione della Commissione Europea C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP));
- Grado di coinvolgimento di PMI nella filiera, specificando se c'è una PMI come richiedente singolo o in aggregazione o se ci sono PMI che saranno comunque coinvolte dal progetto (es. fornitori, utilizzatori dei prodotti, partner non beneficiari di finanziamenti).

#### 3 – Quadro economico

- Quadro dei costi di realizzazione con indicazione e descrizioni dettagliate delle spese per cui si chiede il contributo regionale (in caso di aggregazione, indicare i costi sostenuti da ogni singola impresa);
- Eventuali ulteriori spese sostenute per il progetto per cui non viene richiesto il contributo regionale incluse nel caso di aggregazione, anche le spese a carico dei soggetti partecipanti al progetto non beneficiari dei contributi).

Qualora il beneficiario scelga di avvalersi del regime di Aiuti "GBER" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 47, il quadro economico deve essere integrato con una determinazione dei costi ammissibili effettuata a fronte di perizia tecnica che sia in grado di dimostrare:

- lo scenario controfattuale previsto dall'art. 47, comma 7, lettere a), b) e c);
   o, in alternativa,
- che l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe luogo alcun investimento.

Come indicato al paragrafo "B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità", per le tipologie progettuali riportate nella seguente tabella collocate nell'ambito di una struttura già esistente, non è necessaria la predisposizione di una perizia tecnica. Il progetto deve essere adeguatamente descritto nella presente relazione tecnica anche al fine di comprovare l'appartenenza ad una delle tipologie impiantistiche di seguito individuate.

#### Tipologie progettuali esenti da perizia tecnica

Recupero di fosforo elementare oppure sotto forma di sali, soluzioni di sali e minerali da acque reflue o da ceneri di monoincenerimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue.

Recupero di materie prime critiche o loro composti da RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie o rifiuti da essi derivati (black mass) mediante processi idrometallurgici, biolisciviazione, filtrazione basata su nanotecnologie, il trattamento elettrochimico o altri processi chimico-fisici diversi dai comuni trattamenti meccanici.

#### Riferimenti tecnici

- Comunicazione della Commissione (C/2024/3209) Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)
- European Sustainable Phosphorus Platform
- Piattaforma italiana del fosforo (https://www.piattaformaitalianafosforo.it/it/tecnologie.html)
- PRGR approvato con D.G.R. n. 6408/2022 con riferimento a "Impianti sperimentali e relative tecnologie attualmente in esercizio in Regione Lombardia individuate nel (capitolo 7.3)" e "Programma di gestione fanghi (capitolo 17)

#### 4 - Quantificazione dei risultati attesi

Descrivere, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, l'efficacia del progetto in termini di aumento del riciclaggio di rifiuti contenenti materie prime critiche o di riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche nell'ambito dei progetti finanziabili elencati al paragrafo B.2. del presente bando.

Rispetto ad almeno uno dei seguenti risultati attesi, fornire i dati richiesti nell'applicativo Bandi e Servizi per il calcolo dei risultati attesi, utilizzando la tonnellata/anno come unità di misura. Esplicitare la fonte dei dati e come essi possono essere verificati.

I risultati attesi devono essere calcolati considerando i dati di progetto rispetto allo scenario attuale.

#### A) risultato atteso "A - riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche"

Indicare la tipologia di materie prime critiche individuate dal Reg. UE 2024/1252, Allegato II, sezione 1, a cui il progetto si rivolge e fornire i dati richiesti per il calcolo secondo la seguente formula:

A = Riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche = utilizzo di materie prime critiche (scenario attuale) – utilizzo di materie prime critiche (scenario di progetto)

#### B) risultato atteso "B – riciclo di materie prime critiche"

Indicare la tipologia ed i codici EER dei rifiuti riciclati o avviati a riciclo ai fini del riciclo delle materie prime critiche individuate dal Reg. UE 2024/1252, Allegato II, sezione 1.

Se i rifiuti sono recuperati direttamente dal proponente, il processo di recupero deve essere accuratamente descritto al precedente punto 2 della relazione ed inoltre devono essere forniti dettagli in merito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Se i rifiuti sono avviati a riciclaggio presso impianti di terzi, deve essere indicato almeno un possibile impianto a cui il rifiuto prodotto potrà essere destinato ed il processo di riciclaggio a cui verrà sottoposto.

Per riciclaggio si intende l'operazione come definita dall'art. 218, comma 1, lettera l del d.lgs 152/02; non sono comprese pertanto forme di recupero diverse dal riciclaggio, quali il recupero energetico o i riempimenti.

Per fornire i dati richiesti per il calcolo della seguente formula:

B = Incremento riciclo di materie prime critiche = riciclo di materie prime critiche (scenario di progetto) – riciclo di materie prime critiche (scenario attuale)

Se il riciclo riguarda rifiuti classificati con diversi codici EER, indicarne la somma.

### 5 - Elementi premiali del progetto

- Illustrare l'eventuale partecipazione dell'impresa ad accordi con enti di ricerca in ambiti inerenti il progetto, con particolare riferimento alla finalità, alle attività previste, alla tipologia e alla durata dell'accordo ed allegare la relativa documentazione.
- Illustrare l'eventuale presenza di studi quantitativi per valutare e gestire le performance ambientali e l'utilizzo di energia e materia nel ciclo di vita dell'intervento, ad esempio Life Cycle Assessment (LCA), Product Environmental Footprint (PEF), Carbon Footprint, ecc. a supporto del progetto, illustrandone gli esiti, ed allegare la relativa documentazione.
- Allegare eventuali certificazioni riferite a organizzazione ed ai siti produttivi ottenute mediante l'accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS.
- Qualora in possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa o start up innovativa, compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando il modello messo a disposizione (allegato D o allegato E).
- Attestare l'eventuale rilevanza della componente femminile nel team di progetto, consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratrici femminili nel team di progetto utilizzando il modello messo a disposizione (allegato F).
- Attestare l'eventuale rilevanza della componente giovanile nel team di progetto, consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratori giovani (inferiore o pari a 35 anni) nel team di progetto utilizzando il modello messo a disposizione (allegato G).

# ALLEGATO C.2 - Formulario per la verifica climatica di resilienza degli edifici e delle infrastrutture



#### PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

Azione 2.9.1.	"Sviluppo	delle tecno	logie p	oulite d	a parte	delle	PMI 6	e delle	Grandi	imprese,	anche i	n
partenariato"												

Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche

Nome Progetto:
ID PROGETTO:
Soggetto Proponente:

### Sommario

- La Verifica climatica di resilienza
- A. Campo di applicazione della verifica climatica di resilienza
- B. Dichiarazione di non assoggettabilità a verifica climatica
- C. Verifica climatica di resilienza
- C.1 Calore
- C.2 Tempeste di vento
- C.3 Alluvioni e frane

#### La Verifica climatica di resilienza

La previsione di finanziare tramite il PR FESR progetti infrastrutturali che sono stati sottoposti a un percorso di verifica climatica finalizzata a renderli "a prova di clima" costituisce un criterio di ammissibilità delle operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza, in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/1060, art. 73.2.

I riferimenti fondamentali per la verifica climatica sono contenuti negli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea e negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", trasmessi dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio alle Autorità di Gestione FESR il 6 ottobre 2023.

A partire da queste indicazioni e in coerenza con le stesse, l'Autorità di Gestione del PR FESR, con il supporto dell'Autorità ambientale e di ARPA, ha sviluppato il presente formulario, che mira a contestualizzare e semplificare la verifica climatica, anche prendendo in esame e valorizzando gli elementi già contenuti nella normativa e nella pianificazione vigente.

Secondo gli Indirizzi nazionali e gli Orientamenti comunitari, sono sottoposti alla verifica climatica di resilienza i seguenti interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito del presente bando:

- Realizzazione di nuovi edifici
- Ristrutturazione importante di edifici esistenti, ovvero gli interventi di Ristrutturazione edilizia (come definiti dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001), che coinvolgano almeno il 25% del volume totale dell'edificio. Il Volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24/10/2018, n. XI/695 come "Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la Superficie totale è la "Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'Altezza lorda è "Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura
- Infrastrutture per la gestione dei rifiuti.

Per questi interventi, la verifica di resilienza climatica persegue l'obiettivo di valutare e, ove opportuno, mitigare la vulnerabilità delle infrastrutture ai rischi climatici; contestualmente, mira a evitare che le infrastrutture interferiscano e peggiorino le eventuali condizioni di contesto climatico già critiche.

Nel presente formulario i Beneficiari sono guidati a prendere in esame i fenomeni calore, tempeste di vento, alluvioni e frane, attraverso tre passaggi, previsti per ciascun fenomeno climatico:

- Analisi dell'esposizione: sono fornite indicazioni per valutare i fenomeni climatici rilevanti nel punto in cui è localizzato il progetto;
- Analisi della sensibilità: sono fornite check list e domande guida per valutare gli elementi progettuali suscettibili
  di subire impatti connessi a un fenomeno climatico o gli elementi progettuali che possono peggiorare tale
  fenomeno;
- Misure di adattamento: è fornito un elenco indicativo di misure di adattamento immateriali e tecnicoprogettuali che possono essere adottate per ridurre la vulnerabilità del progetto e, quindi, il rischio di impatto climatico.

Il presente formulario deve essere scaricato dall'applicativo Bandi e Servizi, compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del proponente o del progettista incaricato e ricaricato sul sistema.









#### A. Campo di applicazione della verifica climatica di resilienza

Al fine di identificare se il progetto ricade nell'ambito di applicazione della verifica climatica, si chiede di dichiarare se il progetto prevede la realizzazione di: ☐ Nuovo edificio ☐ Ristrutturazione importante di edifici esistenti, ovvero un intervento di Ristrutturazione edilizia (come definito dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001), che coinvolga almeno il 25% del volume totale dell'edificio. Il Volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24/10/2018, n. XI/695 come "Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la Superficie totale è la "Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'Altezza lorda è "Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura, ☐ Infrastrutture per la gestione dei rifiuti ☐ Nessuno degli interventi precedenti Se ha risposto "Nessuno degli interventi precedenti" alla domanda, la verifica climatica non è necessaria. L'analisi pertanto termina qui: si chiede di scaricare, compilare, sottoscrivere e ricaricare a sistema la "Dichiarazione di non assoggettabilità a verifica climatica" di cui alla sezione B.

#### <u>Altrimenti</u>

Se ha fornito risposte diverse deve essere eseguita la verifica climatica, scaricando, compilando e ricaricando a sistema la sezione C "Verifica climatica di resilienza" sottoscritta.

# B. Dichiarazione di non assoggettabilità a verifica climatica


II/la sottoscritto/a			
cod. fiscale o p.iva:			
	al numero		
emailtelefonico	, pec,	recapito	
in qualità progettista/legale rappresen	tante dell'impresa		
	DICHIARA		
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 dicembre 2000, n. 445:	38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repu	ıbblica 28	
valere sul bando in oggetto, proposto o sottoposte a Verifica climatica di resilio	da, relativamente alle spese ad esso correlate e im da non rientra nelle cas enza in coerenza con gli Indirizzi nazionali forniti dal DPCOE d	non rientra nelle casistiche Indirizzi nazionali forniti dal DPCOE con Nota	
	uarda nuovi edifici, interventi di ristrutturazione importante ente formulario o infrastrutture per la gestione dei rifiuti.	di edifici,	
Data	Firma		

#### C. Verifica climatica di resilienza

Indicare il livello di progettazione:

#### C.1 Calore

Il percorso proposto per la verifica climatica rispetto al calore è rappresentato di seguito:



L'analisi della distribuzione del pericolo climatico legato al calore in Lombardia è stata effettuata da ARPA Lombardia attraverso l'applicazione di un metodo che consente di determinare l'esposizione a tale pericolo in ogni punto del territorio regionale, assegnando una classe di esposizione (alta, media e bassa), utilizzabile dal proponente per proseguire nella verifica climatica.

Per questa analisi sono stati considerati i 5 indici / indicatori climatici seguenti:

- Tas max (°C) Temperatura massima dell'aria vicino al suolo (annuale)
- CDDs (GG) Gradi giorni di raffrescamento: somma della temperatura media giornaliera meno 21°C, se la temperatura media giornaliera è maggiore di 24°C.
- TR (giorni) Notti tropicali: Numero di giorni con temperatura minima maggiore di 20°C
- Summer days 30 (giorni): Media annuale del numero di giorni con temperatura massima maggiore di 30°C
- WSDI (giorni) Indice di durata dei periodi di caldo: Numero totale di giorni in cui la temperatura massima giornaliera è superiore al 90° percentile della temperatura massima giornaliera per almeno 6 giorni consecutivi.
   Si considera solo il periodo estivo


Tali indicatori sono stati calcolati per il periodo storico di riferimento 1986 – 2005 e per lo scenario RCP 8.5<sup>9</sup> nel periodo 2041-2060. È stata quindi considerata l'anomalia rispetto al valore storico di riferimento.

Si è quindi proceduto a comporre i singoli indici in un unico indice di esposizione adimensionale. A questo indice complessivo è stata associata la valutazione effettuata nella Proposta di revisione generale del PTR<sup>10</sup> in merito al fenomeno delle isole di calore (UHI), che rappresenta quindi un ulteriore elemento di rischio.

La distribuzione dei livelli di esposizione al calore così ottenuta è rappresentata nella mappa seguente.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Scenario che corrisponde all'emissione di gas climalteranti (GHG) senza considerare l'adozione delle politiche di mitigazione previste dagli accordi di Parigi del 2015 e ritenuto più rappresentativo in termini di variazione della temperatura.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Proposta di revisione generale del PTR comprensivo del PPR (d.g.r. n. 7170 del 17 ottobre 2022)



Fonte: ARPA Lombardia https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-al-pericolo-calore-RCP-8-5-2041-/ph5e-whd2

Sinteticamente, si possono attribuire le seguenti descrizioni dell'esposizione al rischio climatico "calore":

- esposizione bassa nei contesti in cui la temperatura non varia significativamente rispetto al periodo di riferimento né si prevedono incrementi tali da modificare il regime di raffrescamento degli ambienti domestici o modifiche nei picchi di temperatura estivi;
- esposizione media: vi sono variazioni di temperatura significative rispetto al periodo di riferimento tali da rappresentare un moderato rischio per le attività all'aperto e un maggiore consumo energetico per il raffrescamento notturno degli ambienti domestici;
- esposizione alta: vi sono evidenti variazioni di temperatura tali da rendere necessarie modifiche nelle abitudini
  di vita all'aperto e nei consumi energetici per il raffrescamento estivo. Si possono registrare record di
  temperatura in grado di influenzare l'uso delle infrastrutture. La presenza di un'isola di calore esacerba i
  fenomeni.

#### 1. ESPOSIZIONE

La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione al pericolo "calore" nell'area del progetto.

# 1.1 Secondo la mappa di esposizione al pericolo calore, qual è il valore dell'esposizione nell'area in cui è collocato il progetto?

La mappa dell'esposizione al calore di cui al paragrafo precedente può essere interrogata al seguente link <a href="https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-al-pericolo-calore-RCP-8-5-2041-/ph5e-whd2">https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-al-pericolo-calore-RCP-8-5-2041-/ph5e-whd2</a>, tramite l'inserimento dell'indirizzo di interesse. Qualora l'intervento ricada in un'area in cui sono presenti valori diversi di esposizione, dovrà essere considerato il valore più elevato.

☐ Esposizione Media o Alta
☐ Esposizione Bassa

Se ha risposto "Esposizione Bassa" nella sezione 1.1, l'analisi per il fenomeno "CALORE" termina qui e può passare al successivo fenomeno climatico ("TEMPESTE DI VENTO").

#### altrimenti

Se ha risposto "Esposizione Media o Alta", prosegua alla sezione 2 "SENSIBILITÀ".

#### 2. SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare se il progetto sia potenzialmente soggetto a impatti derivanti dall'incremento di calore e/o se il progetto possa, a sua volta, interferire con tale fenomeno, rischiando di peggiorarlo (es. incrementando l'isola di calore).

2.1 Il progetto interviene su elementi che interferiscono e rischiano di incrementare l'effetto isola di calore? (selezionare le voci pertinenti):

$\square$ Sì, rifacimento di coperture / nuove coperture / tetti
$\square$ Sì, involucro o superfici vetrate o finestre
$\square$ Sì, aree a parcheggio o superficie pavimentate esterne
☐ Sì, altro (specificare):
□ No

# 2.2 Il progetto può essere influenzato e subire effetti dall'incremento di temperatura e in particolare dalle ondate di calore?

La valutazione considera diversi aspetti, ove pertinenti, fra cui: le caratteristiche strutturali, le attività e funzioni insediate all'interno, l'utilizzo di funzioni strategiche come acqua o energia, i collegamenti di trasporto, gli utenti; gli impatti da valutare sono di tipo diretto e indiretto (strutturale, finanziario, riduzione dell'operatività, danni al patrimonio ambientale, ecc.)

Scheda per la valutazione degli impatti potenziali del fenomeno Calore (da compilare)

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
I materiali o la struttura dell'edificio sono suscettibili di danni dovuti al calore (es. materiali deformabili,)?	
Vi sono prodotti o processi che possono essere danneggiati dalle alte temperature (es. che necessitano di temperature controllate, ecc.)?	
In caso di ondata di calore, eventuali blackout, possono interferire con processi o attività che possono subire danni?	
Gli elementi di verde costruito rappresentano importanti elementi di mitigazione dell'isola di calore urbana e contribuiscono al comfort climatico interno. È importante, tuttavia, che essi siano progettati (scelta delle essenze, sistemi di irrigazione, sistemi di ritenuta dell'acqua piovana, ecc.)	
in modo da poter resistere alle temperature in aumento.  Nell'edificio in oggetto, vi sono elementi di verde costruito (tetti verdi, pareti verdi, ecc.) o aree verdi pertinenziali che in caso di ondate di calore possono essere danneggiati?	
Vi sono soluzioni progettuali adottabili che riducono il fabbisogno di raffrescamento in estate?	
Si possono prevedere danni economici all'attività legati alle ondate di calore? (es. incremento dei costi di raffrescamento, incrementata esigenza di interventi manutentivi o gestionali che potrebbero essere evitare con soluzioni progettuali diverse)	
Si possono prevedere altri impatti diretti o indiretti non valutati nelle domande precedenti?	

Se ha risposto sempre "No" sia nella sezione 2.1 che nella sezione 2.2, termini l'analisi per il fenomeno "CALORE" e passi al successivo fenomeno climatico "TEMPESTE DI VENTO".

#### altrimenti

Se ha risposto almeno un "Sì" nella sezione 2. 1 o 2.2 prosegua alla sezione 3 "MISURE DI ADATTAMENTO".

#### 3. MISURE DI ADATTAMENTO

Poiché il progetto si trova in un luogo con esposizione "media o alta" (come da sezione 1) ed è sensibile al calore (come da sezione 2), il proponente è tenuto ad adottare nel progetto le pertinenti misure di adattamento al fine di ridurre il rischio climatico del progetto.

Le misure scelte, a partire dall'elenco di riferimento riportato di seguito, devono essere coerenti con gli elementi individuati come sensibili nella sezione 2. La sfida principale per un edificio è quella di garantire il comfort termico interno senza peggiorare il surriscaldamento dell'ambiente circostante.


**3.1 Indicare le misure di adattamento adottate nel progetto:** (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate nel successivo punto 3.2)

Coperture
□ tetti verdi
□ tetti ventilati
$\square$ materiali di copertura che garantiscano un indice SRI (Solar Reflectance Index - indice di riflessione solare) di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%
□ altro (specificare):
Involucro:
☐ facciate verdi
□ vetri serigrafati per edifici con facciate in vetro
☐ meccanismi di schermatura solare per finestre
□ vetri a prestazioni dinamiche
$\square$ adozione di tecniche e sistemi di bioedilizia sistemi di raffrescamento e ventilazione passiva o mediante ventilazione trasversale naturale
□ altro (specificare):
Superfici esterne / parcheggi:
$\square$ materiali con un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29 per le superfice esterne pavimentate
☐ inserimento di alberature e verde (prevedere che almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde o messa a dimora di 1 albero ogni 4 posti auto nei parcheggi; il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro;)
□ altro (specificare):
Elementi volti a ridurre i danni alle attività svolte nell'edificio e al funzionamento:
$\square$ sistemi per garantire una temperatura controllata anche in caso di ondata di calore o di blackout

	$\Box$ piano di manutenzione che preveda esplicitamente la verifica di alcuni elementi in corrispondenza del raggiungimento di determinate soglie di temperatura
	□ altro (specificare):
	2 Descrivere brevemente le misure adottate e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare li previsioni.
3.3	3 Qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura di adattamento, il proponente è tenuto a dichiarare che
ta	li misure non sono applicabili motivandone adeguatamente le ragioni di natura tecnico/progettuale. (motivare e scrivere brevemente)

#### C 2. Tempeste di vento

Il percorso proposto per la verifica climatica rispetto alle tempeste di vento è rappresentato di seguito:



Per il fenomeno climatico legato all'incremento di frequenza e intensità delle tempeste di vento, al momento non sono disponibili previsioni affidabili a livello regionale, derivanti dai modelli climatici.

Infatti, secondo le analisi svolte dal CMCC<sup>11</sup> per gli scenari RCP 2.6<sup>12</sup> e RCP 4.5<sup>13</sup> con una risoluzione 12 km x 12 km, nel periodo che va fino al 2060, per le tempeste di vento si prevede un lieve aumento in frequenza e intensità, ma il segnale è affetto da notevole incertezza e necessita di approfondimenti con modelli a maggior risoluzione spazio - temporale. In assenza di scenari, si possono tuttavia analizzare gli andamenti degli eventi estremi avvenuti negli ultimi anni nell'area di interesse; la valutazione dell'esposizione è dunque fortemente basata sull'analisi degli eventi che hanno colpito il territorio e degli effetti generati. Spesso si tratta di fenomeni fortemente localizzati, condizionati anche dalla forma urbana (es. incanalamento del vento) e la cui distruttività dipende non solo dalla velocità del vento ma anche dalla presenza di raffiche e dalle componenti di vento verticali, rotatorie, ecc<sup>14</sup>..

Le Norme Tecniche per le costruzioni<sup>15</sup> forniscono indicazioni per una progettazione resistente al vento. Fatto salvo quando contenuto in tali norme, ulteriori approcci cautelativi possono essere adottati a scala progettuale.

1

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Carraro, 2023

<sup>12</sup> RCP 2.6 è lo scenario obiettivo, che permetterebbe di contenere l'incremento di temperatura entro la soglia di 1.5°C

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> RCP 4.5 è lo scenario intermedio, in cui l'emissione di gas serra è arginata, ma le loro concentrazioni nell'atmosfera aumentano ulteriormente nei prossimi 50 anni e l'obiettivo dei + 2°C non è raggiunto

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> A titolo di esempio, la tempesta che si è abbattuta su Milano nel luglio 2023, ha fatto registrare nella stazione ARPA Juvara raffiche di vento con velocità attorno ai 30 m/s, valore superiore di circa il 20% rispetto alla velocità del vento di riferimento prevista nelle Norme tecniche per il milanese

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Norme tecniche per le costruzioni - decreto MIT del 17 gennaio 2018

#### 1. ESPOSIZIONE

La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione al pericolo "tempeste di vento" nell'area del progetto.

oti al proponente eventi estremi che hanno provocato danni in relazione al vento nel territo I progetto?	rio in cui è
oti modelli climatici o altri strumenti che evidenziano una tendenza all'incremento delle tempes interesse?	te di vento
Se ha risposto "No" alle domande 1.1 e 1.2, l'analisi per le "TEMPESTE DI VENTO" termina qui e può passare al successivo fenomeno climatico "ALLUVIONI E FRANE".  Si invita comunque il proponente a valutare e adottare, ove possibile, le misure di adattamento, in considerazione dell'incertezza che caratterizza il fenomeno climatico e considerando che talvolta esse non generano costi aggiuntivi.  altrimenti	
	Se ha risposto "No" alle domande 1.1 e 1.2, l'analisi per le "TEMPESTE DI VENTO" termina qui e può passare al successivo fenomeno climatico "ALLUVIONI E FRANE".  Si invita comunque il proponente a valutare e adottare, ove possibile, le misure di adattamento, in considerazione dell'incertezza che caratterizza il fenomeno climatico e considerando che talvolta esse non generano costi aggiuntivi.

#### 2. SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare la sensibilità e i potenziali impatti delle tempeste di vento sul progetto.

2.1 Il progetto interviene su elementi che possono essere influenzati da eventi di forte vento? (selezionare le voci pertinenti):

☐ Sì, tetto, tettoie
☐ Sì, finestre e imposte
☐ Sì, pareti ventilate
☐ Sì, cappotto
☐ Sì, verande
☐ Sì, elementi pensili
$\square$ Sì, finiture, decorazioni, pinnacoli,
☐ Sì, altro (specificare):
□ No

Se ha risposto almeno un "Sì" prosegua al punto 2 "SENSIBILITÀ".

#### 2.2 Il progetto può essere impattato da eventi di forte vento?

La valutazione considera diversi aspetti, fra cui, ove pertinenti: le caratteristiche strutturali, le attività e funzioni insediate all'interno, l'utilizzo di funzioni strategiche come acqua o energia, i collegamenti di trasporto, gli utenti; gli impatti da valutare sono di tipo diretto e indiretto (strutturale, finanziario, riduzione dell'operatività, danni al patrimonio ambientale, ecc.)

Scheda per la valutazione degli impatti potenziali del fenomeno Tempesta di vento (da compilare)

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
Si possono prevedere danni economici all'attività dovuti alle tempeste di vento? (es. costi per il	

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
ripristino dei danni)	
Si possono prevedere altri impatti diretti o indiretti?	

Se ha risposto sempre "No" sia nella sezione 2.1 sia nella sezione 2.2, termini l'analisi per "TEMPESTE DI VENTO" e prosegua con il prossimo fenomeno climatico "ALLUVIONI E FRANE".

#### altrimenti

Se ha risposto almeno un "Sì" nella sezione 2.1 o nella sezione 2.2, prosegua al punto 3 "MISURE DI ADATTAMENTO".

#### 3. MISURE DI ADATTAMENTO

Poiché il progetto si trova in un luogo con possibile presenza di eventi estremi, come da esito della sezione 1 e può subire impatti dovuti alle tempeste di vento secondo le risultanze della sezione 2, il proponente è tenuto ad adottare le pertinenti misure di adattamento, al fine di ridurre il rischio climatico del progetto.


Fatto salvo quanto previsto nelle Norme tecniche per le costruzioni per la resistenza al vento, le ulteriori misure di adattamento prescelte devono essere coerenti con gli elementi individuati come sensibili nella sezione 2.

**3.1 Indicare le misure di adattamento adottate nel progetto:** (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate nel successivo punto 3.2)

,
raggio e fissaggio
Adeguati sistemi di fissaggio (frequenti e di dimensioni opportune) delle tegole, dei colmi e delle scossaline
☐ Ancoraggio stabile degli elementi di isolamento e di facciata alla struttura portante dell'edificio
□ Posizione e tipo di montaggio di antenne, pannelli solari e parabole a prova di tempesta
□ Altro (specificare)
□ Copertura del tetto in metallo
□ Tetti a padiglione (con falde con pendenze di 30°)
□ Aggetti dei tetti (sporti) poco profondi
☐ Altro (specificare)
□ copertura assicurativa
□ altro (specificare)
escrivere brevemente le misure adottate e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare revisioni.
qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura di adattamento, il proponente è tenuto a dichiarare che nisure non sono applicabili motivandone adeguatamente le ragioni di natura tecnico/progettuale. (Motivare e vivere brevemente)

#### C.3 Alluvioni e frane

Il percorso per la verifica climatica rispetto alle alluvioni e alle frane è rappresentato di seguito:



La valutazione dell'esposizione alle alluvioni e alle frane si basa sull'applicazione della normativa e della pianificazione esistente. In particolare, si considerano:

- i Piani di bacino (in particolare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA e le loro varianti), che individuano le aree in dissesto e le aree allagabili e le relative norme di attuazione PAI-PGRA;
- il Piano di Governo del Territorio e in particolare la Componente geologica, idrogeologica e sismica<sup>16</sup> che individua le classi di fattibilità geologica, cui sono correlate specifiche norme, tenendo conto della presenza di aree allagabili e dei dissesti idrogeologici eventualmente presenti. La Componente geologica del PGT recepisce i contenuti della <u>pianificazione di bacino</u>, In alcuni casi, tuttavia, i PGT non sono aggiornati rispetto a tali Piani o alle loro varianti più recenti.

Inoltre, per le **alluvioni pluviali** legate a insufficienze della rete di drenaggio urbano anche connesse a fenomeni di precipitazione intensa in aree fortemente impermeabilizzate, un ulteriore strumento di riferimento per la valutazione dell'esposizione, se presente, è lo Studio comunale di gestione di rischio idraulico o il Documento semplificato, ai sensi del RR n 7/2017 sull'invarianza idraulica, che individuano le aree allagabili a scala comunale.

Poiché le **alluvioni pluviali** e alcune tipologie di **frane**<sup>17</sup> sono influenzate dalla variazione del regime delle precipitazioni, qualora gli scenari pluviometrici prefigurino un aumento delle precipitazioni intense, all'atto della definizione delle misure di adattamento se ne terrà conto con un dimensionamento cautelativo delle eventuali opere di mitigazione. Per valutare il potenziale incremento di fenomeni di pioggia intensi, ARPA Lombardia ha selezionato l'indicatore P40, che rappresenta la probabilità delle precipitazioni al di sopra dei 40 mm / giorno. Rispetto al periodo di riferimento


 $<sup>^{16}</sup>$  Criteri attuativi vigenti art. 57 l.r. n. 12 del 2005 (d.g.r. n. 2616 del 2011 e s.m.i.).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si considerino in particolare le seguenti categorie di dissesti, di cui ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 (d.g.r. 2616 e s.m.i.): Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree di frana quiescente (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli); Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide; Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni; Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno; Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo (aree di influenza)

1981-2010, considerando lo scenario RCP 4.5, per il periodo 2021-2040 si evidenzia che la probabilità di precipitazioni oltre 40 mm aumenta. Per tradurre questi valori in categorie di esposizione nella graduazione alto-medio-basso, rappresentata nella mappa seguente, è stato attribuito:

- il valore "Alto" a tutti i punti che presentano un aumento della probabilità di precipitazioni (superiori ai 40 mm/giorno) maggiore dell'1,5% (l'utilizzo della soglia all'1,5% porta ad identificare con valore pari a "Alto" il 20% dei punti, che sono appunto quelli con i valori più alti nella curva della distribuzione dei valori);
- Il valore "Medio" a tutti i punti che presentano un aumento della probabilità di precipitazioni (superiori ai 40 mm/giorno) fino all'1,5%;
- Il valore "Basso" a tutti i punti che non presentano variazioni o che presentano variazioni in diminuzione.

Tale indicatore va quindi considerato come una proxy per il rischio di verificarsi di precipitazioni intense.



Fonte: ARPA Lombardia <a href="https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2">https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2</a>

Per le **alluvioni fluviali,** i modelli climatici non permettono di individuare un legame diretto causa-effetto fra la variazione del regime delle piogge e gli episodi alluvionali, che dipendono dalle caratteristiche delle piogge, del bacino e del corso d'acqua (ad esempio la durata delle piogge, la distribuzione sul bacino, il grado di artificializzazione del territorio, ecc.). Tuttavia, i dati osservati negli ultimi anni mostrano un incremento della frequenza di episodi alluvionali con tempi di ritorno elevati, in particolare nei bacini più impermeabilizzati. Cautelativamente, sono considerati esposti al rischio di allagamento i progetti localizzati in aree allagabili con tempo di ritorno fino a 200 anni, secondo il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni<sup>18</sup> (PGRA).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'**invarianza idraulica** ai sensi del RR n. 7/2017, l'applicazione deve essere effettuata secondo la normativa vigente al momento della progettazione: gli eventuali effetti dei cambiamenti climatici verranno infatti tenuti in conto nei futuri aggiornamenti delle curve di probabilità pluviometrica, da utilizzare nei metodi di calcolo previsti.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Definizione delle Fasce PAI: Fascia A: porzione dove defluisce almeno l'80% della portata di piena con TR 200; Fascia B: Portata di piena di riferimento TR 200 anni; Fascia C: Piana catastrofica TR > 200 anni o TR 500 anni; Definizione aree allagabili PGRA: P3: evento con elevata probabilità (TR fra 20 e 50 anni); P2: evento a media probabilità (TR fra 100 e 200 anni); P1 evento estremo.

### 1. ESPOSIZIONE

La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione alle "frane e alluvioni" nell'area del progett	to
considerando tutti gli strumenti settoriali di pianificazione vigenti, poiché come già indicato, il PGT potrebbe non esse	:re
aggiornato con la pianificazione di bacino.	

1.1 Secondo la Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (Carta di fattibilità

geologica), il progetto ricade in una classe di fattibilità geologica con limitazioni consistenti o gravi dovute a vulnerabilità idraulica o a instabilità dei versanti?
☐ risposta 1) sì
☐ classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni
☐ classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni
☐ risposta 2) no
1.2 Il progetto ricade in aree con pericolosità H1, H2, H3 e H4, definita in base allo studio idraulico di dettaglio previsto dall'Allegato 4 alla d.g.r 2616/2011 e s.m.i.?
La realizzazione dello studio di dettaglio secondo l'Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s,m.i è prevista per i centri edificati che ricadono all'interno delle Fasce A e B del PAI e per i Territori di fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C".
☐ risposta 1) Sì (Specificare)
☐ risposta 2) No
🗆 risposta 3) L'area di interesse non è soggetta allo Studio idraulico di dettaglio di cui all'Allegato 4 d.g.r. 2616/2011
<ul> <li>1.3 Il progetto ricade in aree allagabili o in aree in dissesto, secondo il PAI e il PGRA?</li> <li>Per rispondere alla domanda, si invita il proponente a consultare il Geoportale di Regione Lombardia al seguente link:         <ul> <li>https://www.geoportale.regione.lombardia.it/ analizzando i seguenti servizi di mappa:</li> </ul> </li> <li>PAI Vigente</li> <li>Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - PGRA vigente</li> <li>Varianti PAI-PGRA in corso</li> </ul>
☐ risposta 1) Il progetto ricade in una delle seguenti aree:
☐ Aree allagabili scenario frequente – H (P3); aree allagabili scenario poco frequente – M (P2) (PGRA)
☐ Fascia A o B (PAI)
☐ Aree in dissesto relativo a: esondazione Ee, Eb, frana Fa, Fq, conoide Ca, Cp
$\square$ risposta 2) Il progetto ricade in una delle seguenti aree:
☐ Aree allagabili scenario raro – L (PGRA)
☐ Fascia C (PAI)
☐ Nessuna fascia PAI e nessuna area PGRA
☐ Nessun dissesto o dissesti a bassa pericolosità (esondazione Em, frana Fs, conoide Cn)
1.4 Se è disponibile lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico o il Documento semplificato di rischio idraulico comunale, di cui al RR 7/2017, il progetto ricade in area allagabile con Tempo di ritorno (TR) 10, 50 o 100 anni?
Secondo il RR 7/2017, i Comuni che ricadono in area ad alta (A) o media (B) criticità idraulica ai sensi dell'art. 7 del regolamento, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico; i Comuni ricadenti in area a bassa (C) criticità idraulica sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale.
☐ risposta 1) Sì
☐ risposta 2) No

•	osta 3) per il Comune non è disponibile né lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico né il Documento ficato per la gestione del rischio idraulico
	ote al proponente ulteriori problematiche di tipo idraulico o idrogeologico nella sede del progetto nel caso precipitazione intensa?
□ rispo	osta 1) Sì (Specificare)
□ rispo	osta 2) No
	Se ha fornito sempre la risposta 2) o la risposta 3) nelle sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, termini la verifica climatica.
	<u>altrimenti</u>
	Se ha fornito la risposta 1) in almeno una delle domande 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 prosegua alla

#### 2. SENSIBILITÀ

sezione 2 "SENSIBILITÀ".

La presente sezione è finalizzata a valutare i potenziali impatti derivanti di frane e alluvioni sul progetto, al fine di individuare le pertinenti misure di adattamento.

#### 2.1 Il progetto e i suoi fruitori possono subire danni da allagamento o da frana?

La valutazione considera diversi aspetti, fra cui, ove pertinenti: le caratteristiche strutturali, le attività e funzioni insediate all'interno, l'utilizzo di funzioni strategiche come acqua o energia, i collegamenti di trasporto, gli utenti; gli impatti da valutare sono di tipo diretto e indiretto (strutturale, finanziario, riduzione dell'operatività, danni al patrimonio ambientale, ecc.).

Per la valutazione dell'impatto, nel caso di allagamenti considerare, ove disponibili, i dati relativi alle altezze d'acqua previste e/o (in particolare in montagna) alle velocità dell'acqua.

Scheda per la valutazione degli impatti potenziali di alluvioni e frane sul progetto (da compilare)

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
A piano terra o nell'interrato/seminterrato sono localizzate attività / macchinari o strumentazioni?	
Sono presenti aperture a livello del suolo?	
I materiali, le fondazioni, la struttura della costruzione sono suscettibili di danni da allagamento o da frana?	
L'impianto elettrico può subire danni? È collocato a poca distanza dal suolo?	
Le materie prime, risorse o prodotti possono essere danneggiati / resi non più funzionali al processo produttivo? (es. in caso di allagamento di depositi)	
Eventuali processi o attività possono essere danneggiati? Si prevedono periodi di chiusura delle attività in caso di allagamenti o frane, con un conseguente danno indiretto?	
I collegamenti di accesso agli edifici possono essere interrotti in caso di alluvione o frana?	
Può essere stimato il danno economico, diretto e indiretto, subito dall'attività? (es. costi per	
riparare danni a strutture, pulizia, danneggiamento prodotti o scorte, periodi di chiusura, ecc.)	
Si possono prevedere danni all'ambiente (es. rilascio di rifiuti, sostanze inquinanti)?	
Si possono prevedere altri impatti diretti o indiretti non valutati nelle domande precedenti?	

Prosegua alla sezione 3 "MISURE DI ADATTAMENTO".

#### 3. MISURE DI ADATTAMENTO

Gli esiti della valutazione dell'esposizione (Sezione 1) evidenziano la presenza di una vulnerabilità idraulica o idrogeologica che determina la necessità di individuare le pertinenti misure di adattamento.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni contenute nelle norme dei piani di bacino e nelle norme geologiche del PGT laddove applicabili e tenendo conto degli elementi di sensibilità individuati nella Sezione 2, nei paragrafi seguenti sono forniti elenchi di riferimento per le misure di adattamento che possono essere adottate.

Se l'area è interessata da alluvione di origine pluviale o da frane la cui attivazione è maggiormente connessa con eventi di precipitazioni intense<sup>19</sup>, se ne tenga conto con un dimensionamento cautelativo degli eventuali interventi di mitigazione del rischio (misure di prevenzione/adattamento), nel caso in cui gli scenari pluviometrici mostrino un'aumentata probabilità di fenomeni intensi (cioè un livello medio o alto nella mappa relativa all'indicatore P40). La mappa relativa all'indicatore P40 può essere consultata al seguente link: <a href="https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2">https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2</a> inserendo l'indirizzo dell'intervento.

Si chiede di indicare di seguito:

- le prescrizioni previste dal PGT (Norme Tecniche) con riferimento alla classe di fattibilità geologica del progetto, qualora connessa con limitazioni dovute a elementi di vulnerabilità idraulica o instabilità dei versanti
- le norme di attuazione del PAI applicabili (Norme di attuazione);
- le misure di prevenzione/adattamento adottate, includendo sia misure immateriali (es. Indagini geologiche e idrauliche di dettaglio volte a verificare la compatibilità del progetto con le condizioni del contesto), che di tipo tecnico-progettuale.

3.1 Prescrizioni de	l PGT per la classe di	fattibilità geologi	ca (Norme Tecnich	e), ove applicabili	
3.2 Norme del PAI	(Elaborato 7 "Norme	e di attuazione"),	ove applicabili		

3.3 Misure di adattamento/prevenzione adottate nel progetto, anche con riferimento a quanto previsto dalle Norme Tecniche del PGT e alle Norme di attuazione PAI (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate nel successivo punto 3.4)

Misure immateriali

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Si considerino le seguenti categorie di cui ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 (d.g.r. 2616 e s.m.i.): Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree di frana quiescente (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli); Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide; Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni; Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno; Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo (aree di influenza)

	☐ indagini geologiche e idrauliche di dettaglio volte a verificare la compatibilità del progetto con le condizioni del contesto
	□ copertura assicurativa
	☐ altro (specificare)
Pia	no terra, interrato e seminterrato
	☐ chiusura di lucernari e aperture poste a quote inferiori alla piena di riferimento
	☐ installazione di barriere antiallagamento agli ingressi principali
	☐ gradini, sopralzi
	☐ altro (specificare)
Ma	teriali
	☐ impermeabilizzazione al passaggio dell'acqua di tutte le pareti esterne degli edifici e impiego di materiali edili resistenti all'acqua sotto la fascia del livello della piena di riferimento
	☐ installazione di barriere antiallagamento all'ingresso principale e agli ingressi dei compartimenti critici per ridurre l'esposizione alle inondazioni
	$\square$ rinforzo della fascia perimetrale all'edificio con specifiche pavimentazioni da esterno
	□ altro (specificare)
Im	pianti
	$\square$ sistemi per la protezione degli impianti (es. installazione di valvole di non ritorno)
	□ altro (specificare)
Alt	ro
	☐ Funzioni (es. spostamento degli ambienti con permanenza di persone o sede di impianti, posti al di sotto della quota della piena di riferimento, a quote maggiori della piena stessa)
	☐ Opere di difesa idrogeologica
	□ altro (specificare)
3.5 di a	Descrivere brevemente le misure adottate in ottemperanza alle prescrizioni del PGT, del PAI e/o in relazione ad re analisi di rischio che tengono conto anche degli scenari pluviometrici, ove opportuno e indicare la cumentazione progettuale dove è possibile riscontrare tali previsioni.  Fatto salvo il rispetto delle norme di cui ai punti 3.1 e 3.2, qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura adattamento elencata al punto 3.3 (per ragioni di natura tecnico/progettuale che devono essere adeguatamente private), il proponente dichiara che tali misure non sono applicabili e verifica la possibilità di individuare ulteriori portune misure di adattamento. (Motivare e descrivere brevemente)
	Data Firma

# ALLEGATO C.3 - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH)

#### PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 7 - "Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse"

Obiettivo specifico RSO 2.9. "Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 (FESR)"

Azione 2.9.1. "Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato"

#### **BANDO**

Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche

### SCHEDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE AMMISSIBILITÀ AMBIENTALI

Progetto ID [ID PROGETTO]
Il/la sottoscritto/a  Cod. fiscale o p. iva:
p. iva: (riferito all'impresa)
PREMESSO CHE
<ul> <li>la compilazione della presente scheda è richiesta in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione ai fini della verifica di conformità al principio do no significant harm - DNSH<sup>20</sup>;</li> <li>le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono quelle di cui al punto B.3, comma 1, lett. a), b) ed e) del bando;</li> <li>ad ogni modo, la scheda dovrà essere compilata per tutti i progetti, anche nei casi di assenza di spese sottoposte a DNSH;</li> </ul> DICHIARA CHE
☐ Il progetto non prevede spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. a), b) ed e) del bando
□ Il progetto prevede spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. a) e/o b) del bando. In questo caso si chiede di fornire le dichiarazioni riportate in Tabella 1 e, esclusivamente in fase di rendicontazione, la compilazione della tabella 2.
☐ Il progetto prevede spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. e) del bando. In questo caso si chiede di fornire le dichiarazioni riportate in Tabella 3

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Il principio do no significant harm - DNSH è sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo.

### **TABELLA 1**

#### PER LE SPESE DI TIPOLOGIA

**punto B.3, comma 1, lett. a) del bando** acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti

#### e/oppure

punto B.3, comma 1,	lett. b) del bando acquisto di hardware purché strettamente connessi al progetto
È prevista la dismissione di macchinari, non classificabili come AEE ai sensi del d.lgs. n. 49/2014, in ottica di economia circolare	<ul> <li>□ i macchinari dismessi devono sono indirizzati al riutilizzo mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione sottoscritta dal donante e dal donatario o da fattura di vendita del macchinario dismesso</li> <li>□ i macchinari dismessi sono indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto</li> </ul>
	conferimento a impianto autorizzato; l'avvio a recupero/smaltimento mediante impianto autorizzato documentato da <u>almeno una</u> delle seguenti condizioni:
	<ul> <li>i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo193 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;</li> <li>ii. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006.</li> </ul>
Sono previsti acquisti di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del d.lgs. 49/2014, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto	<ul> <li>□ Sì e, in tal caso, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 49/2014) è iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (https://www.registroaee.it/).</li> <li>□ No.</li> </ul>

#### **TABELLA 2**

#### **ELENCO DELLE NUOVE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Esclusivamente in fase di rendicontazione del progetto, compilare la seguente tabella con l'elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate, precisando anche il nome del PRODUTTORE e il numero di iscrizione del PRODUTTORE al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, accessibile al seguente link:

https://www.registroaee.it/RicercaProduttori

TIPOLOGIA DI PRODOTTO E MODELLO	Produttore	NUMERO DI ISCRIZIONE DAL REGISTRO A.E.E.			

#### **TABELLA 3**

#### PER LE SPESE DI TIPOLOGIA

punto B.3, comma 1, lett. e) del bando opere edili-murarie e impiantistiche

Sono previste opere di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili- murarie e impiantistiche

- ☐ Sì e, in tal caso, il soggetto richiedente si impegna ad adempiere <u>ad almeno una</u> delle seguenti condizioni:
  - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo:
  - ii. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006.

□ No.

#### Beni culturali e paesaggio

(La presenza di vincoli paesaggistici può essere verificata sul sistema Informativo per i Beni Ambientali – SIBA di Regione Lombardia e sul geoportale regionale https://www.geoportale.regione.lombardia.it/)

□ 1) Interventi che riguardano beni/aree sottoposti a vincolo di tutela culturale/paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004

è necessario assoggettare il progetto ad autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 del D.lgs. 42/2004) oppure ad autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D.lgs. 42/2004) o semplificata (D.P.R 31 del 13 febbraio 2017); con riferimento al dettato del d.p.r. 31 del 13 febbraio 2017 si ricorda che l'elenco nell'Allegato A richiama le particolari categorie di interventi ed opere, che pur ricadenti nelle tutele ai sensi del D.lgs. 42/2004, risultano escluse dall'autorizzazione paesaggistica.

#### 1A) Beni Culturali

☐ Il progetto prevede l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali (ai sensi degli art. 10 e 11 del D.lgs. 42/2004) o su immobili assoggettati a verifica di interesse culturale (art.12 e 13 del D.lgs. 42/2004).

#### Autorizzazione/Parere del Soprintendente ex art. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004

☐ procedura non ancora avviata (obbligo di allegare il documento in fase di caricamento di progetto esecutivo)

☐ istanza presentata (allegare)☐ autorizzazione/parere rilasciati dal

#### 1B) Paesaggio

Il progetto interessa ambiti assoggettati a tutela paesistica e in particolare:

- ☐ immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs. 42/2004)
  ☐ aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs. 42/2004)
  ☐ altro tipo di vincolo paesaggistico (specificare.....)
- □ Autorizzazione paesaggistica non richiesta (tipologie individuate dal d.p.r. 31 del 2017 allegato A Motivare......

#### Autorizzazione paesaggistica

Soprintendente (allegare)

- □ procedura non avviata (obbligo di allegare il documento in fase di caricamento di progetto esecutivo)
  □ istanza presentata(allegare)
- ☐ autorizzazione rilasciata dall'Ente competente(allegare)

Ente competente per il rilascio dell'Autorizzazione:
Specificare.....

# ☐ 2) Interventi che interessano il restante territorio regionale

(beni/aree NON sottoposti a vincolo di tutela culturale/paesaggistica), si applicano le disposizioni dell'art. 35 del Piano paesaggistico vigente (Esame paesistico dei progetti redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi dettati dalla D.G.R. 11045 del 8/11/2002)

# ☐ 2A) Il progetto è corredato dall'ESAME DI IMPATTO PAESISTICO

In quanto <u>NON riguarda</u> edifici/ambiti vincolati ex D.lgs. 42/2004 ed incide sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici (ex art.35 del PPR e D.G.R. 11045 del 8/11/2002).

Determinazione dell'**impatto paesaggistico** del progetto (D.G.R. 11045 del 8/11/2002)

- ☐ Esame e Relazione di impatto paesistico redatti (*allegare*); si chiede di riportare qui di seguito la classe di impatto:
  - ☐ Da 1 a 4 "impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza" ☐ Da 5 a 15 "impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma
  - sotto la soglia di tolleranza"

    ☐ Da 16 a 25 "impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza"
- ☐ Esame paesistico in corso di redazione (obbligo di allegare il documento in fase di caricamento di progetto esecutivo).

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

(firma del Legale Rappresentante/soggetto delegato)

### ALLEGATO D - Dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa startup innovativa

#### DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA

#### (art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

II/La	sottoscritto/a							_ na	ito/a a
					(	_) il/	<i>J</i>	, di c	ittadinanza
						residente			a
						(	)		in
						n		codice	fiscale
		in	qualità	di	legale	rappresent	ante	della	società
						con		sede	a
(				)		(	)		in
						n		codice	fiscale
		- n. REA							

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

#### **DICHIARA**

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa startup innovativa,** di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- B) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- C) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- F) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- G) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti):
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori

certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 066 della modulistica registro imprese;

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 067 della modulistica registro imprese;
- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 068 della modulistica registro imprese.

	, il <i></i>	
Luogo		Documento da firmare digitalmente da parte de
		legale rappresentante dell'impresa

# ALLEGATO E - Dichiarazione di possesso dei requisiti di società PMI innovativa e autocertificazione della veridicità delle informazioni

# DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI SOCIETÀ PMI INNOVATIVA E AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI.

#### (art. 4 n. 3/2015 convertito nella L. n. 33/2015)

II/La sottoscritto/a							
nato/a a					_ () il		, di
cittadinanza					re	esidente	a
					()	)	in
					n	codice	fiscale
	in	qualità	di	legale	rappresentant	e della	società
					con	sede	a
(			)		()	)	in
				n			
codice fiscale		- n. R	EA				

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

#### **DICHIARA**

che la su indicata società, è in possesso dei **requisiti di impresa PMI innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 33/2015, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese, di cui all'art. 4, comma 2, della L. 33/2015:

- A) ha la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- B) è in possesso della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- C) le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- D) non è iscritta al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- E) possiede almeno due dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno due delle scelte seguenti):
- volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di

incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 062 della modulistica registro imprese;

- impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 063 della modulistica registro imprese;
- è titolare, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 064 della modulistica registro imprese;

#### **DICHIARA**

la veridicità delle informazioni riportate nel modello ministeriale cui questa dichiarazione è obbligatoriamente allegata, che si riferiscono:

- a) all'attività svolta comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) all'elenco dei soci che sono indicati in modo trasparente rispetto alle eventuali fiduciarie e alle holding, ove non iscritte nel registro delle imprese, e agli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- c) all'elenco delle società partecipate;
- d) all'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;
- e) all'indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- f) all'ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- g) all'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- h) al numero dei dipendenti;

i) al sito ir	nternet.
---------------	----------

	, il/		
luogo (comune)			

Documento da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa

# ALLEGATO F - Dichiarazione rilevanza componente femminile da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione

# Dichiarazione rilevanza componente femminile nel team di progetto

I/La sottoscri	tto/a					_		
nato/a a _					(	) il	_//_	, di
cittadinanza						resid	ente	 a
					(	)		in
					n	с	odice	fiscale
		in	qualità	di	legale	rappres	entante	della
ocietà						con	sede	а
			)		(_	)		in
				n				
codice fiscale			- n. REA			e (compil	are solo ne	el caso di
iggregazione)	in qualità di ca	pofila dell'agg	gregazione del	progetto	· "	` ;		
he la su indic	cata società/agg ".	gregazione, ha	<b>DICHIA</b> individuato i s		component	i del team d	i Progetto	
Cognome	Nome	Sesso	Organizzazio	ne di	Ruc	olo nel team	<u> </u>	
			appartenenza	a				
		, il /	/					
uogo (comun						nento da firm del legale rap	_	
					dell'in	npresa o dal c	apofila	

dell'aggregazione

ALLEGATO G - Dichiarazione rilevanza giovanile nel team di progetto da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione

## Dichiarazione rilevanza componente giovanile nel team di progetto

II/La sottoscri	itto/a						
nato/a a				(	) il	//_	, di
			re				
			(	) in			
				_ n	_ codice	fiscale	
			legale rappreser				
				con sec	le a		
(			) (	) in			
codice fiscale			n. REA egazione del pro		e	(compilar	e solo nel caso d
aggregazione	) in qualità di ca	apofila dell'aggr	egazione del pro <sub>l</sub>	getto "			
	to eventualme		delle dichiarazio lla base della dicl				_
			DICHIARA	<b>\</b>			
che la su indi	cata società/ag 	gregazione, ha i	ndividuato i segu		nenti de	l team di P	rogetto
Cognome	Nome	Data di	•	e di	Ri	uolo nel te	am
		nascita	appartenenza				
		:1 /	/				
		, il/					
luogo (comur	ne)				oresentai	_	nente da parte del resa o dal capofila

### ALLEGATO H - Scheda di sintesi finale del progetto

# REGIONE LOMBARDIA PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

#### ASSE 7

"Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse"

#### Obiettivo specifico RSO 2.9.

"Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 (FESR)"

#### **Azione 2.9.1.**

"Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato"

Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche

### Scheda di Sintesi finale del Progetto

TITOLO PROGETTO	
BENEFICIARI*	
DATA DI INIZIO PROGETTO	
IMPORTO COMPLESSIVO	
DELL'INVESTIMENTO	
IMPORTO DEL CONTRIBUTO PR FESR	
RIFERIMENTO ATTO DI ATTRIBUZIONE	
DEL VANTAGGIO ECONOMICO	
EVENTUALE LOGO PROGETTO	
LOGO DELLA SOCIETA'	
DESCRIZIONE SINTETICA	
IMMAGINI	

(\*) nel caso di aggregazione riportare il capofila e tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione.

Riportare una descrizione sintetica del progetto realizzato e degli esiti (max. 1500 caratteri) con particolare riferimento alle azioni che contribuiscono a ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche, sottolineando gli aspetti maggiormente innovativi ed emergenti.

Fornire anche documentazione fotografica utile ad illustrare il progetto (da 1 a 4 immagini).

Le informazioni fornite in questa sezione potranno essere pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sulla piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia al fine di dare diffusione del progetto e dei risultati che si intendono realizzare e ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

# REGIONE LOMBARDIA

Bando Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche

.

Azione 2.9.1. "Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato"

LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE

### **INDICE**

#### ALLEGATO CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

- A.1 Criteri generali per la redazione e conservazione dei giustificativi di spesa
- A.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art. B.3 del Bando
  - A.2.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art. B3 del Bando
    - A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi
    - B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario
  - A.2.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. b), c) e d) dell'art. B.3 del Bando
    - A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi
    - B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario
  - A.2.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. e) dell'art B.3 del Bando
    - A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi
    - B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

### A.1 Criteri generali per la redazione e conservazione dei giustificativi di spesa

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del Bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a) essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 del Bando;
- b) non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 del Bando;
- c) essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso a finanziamento e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- d) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione, (data di emissione del giustificativo di spesa), ed entro i 30 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo proroghe autorizzate. Esclusivamente le spese riconducibili alla voce d) e riferite a lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità per la realizzazione del progetto, possono essere sostenute anche a partire dal 16/01/2025, data della pubblicazione della DGR n. 3765/2025 di approvazione della presente iniziativa (BURL S.O. n. 3 del 16701/2025). Per essere considerate sostenute, le spese devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi e interamente quietanzate dal Soggetto beneficiario;
- e) essere quietanzate dal Soggetto beneficiario entro i 30 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo proroghe autorizzate. Come data di quietanza farà fede la data di valuta dell'operazione. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio. Si specifica inoltre quanto segue:
  - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
  - ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
  - iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
  - iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
    - 1. compensazione di crediti e debiti;
    - 2. pagamento in contanti;

- pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario;
- v. Nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;
- f) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- g) essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la sede di realizzazione del Progetto, in coerenza con gli obiettivi di Progetto ed entro i termini di realizzazione del Progetto;
- h) derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- i) riportare nell'oggetto della fattura elettronica, o documentazione fiscalmente equivalente, la seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sull'Azione 2.9.1 PR FESR 21-27, Bando Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche" ID progetto xxxxxx (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)" e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in fase di concessione; per le fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano effettuati prima dell'ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all'ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda;
- j) essere esposte al netto di IVA;
- k) devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede operativa in Lombardia sede di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.3 del Bando;
- I) qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario.

I soggetti beneficiari sono tenuti a tenere per tutte le spese di progetto un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Per contabilità separata si intende un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità del beneficiario. Tale obbligo è infatti finalizzato a facilitare la

verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale ed in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto finanziato all'interno del sistema contabile dell'ente.

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa, nonché tutta la restante documentazione elettronica e cartacea, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'erogazione del Contributo. Tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti possono consistere e/o essere conservati presso la sede del Soggetto beneficiario:

- a) in originale su supporto cartaceo;
- b) in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

### A.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di cui dell'art. B.3 del Bando

A.2.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art B.3 del Bando

Sono considerate ammissibili nella voce di spesa a) i costi sostenuti per l'acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati. L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto;

Qualora sia prevista la dismissione di macchinari, non classificabili come AEE ai sensi del d.lgs. n. 49/2014, in ottica di economia circolare, tali macchinari sono indirizzati secondo una delle seguenti opzioni:

- a. al riuso mediante donazione/cessione a terzi risultante da dichiarazione sottoscritta dal donante e dal donatario o da fattura di vendita del macchinario dismesso;
- b. a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato da una delle seguenti condizioni:
  - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
  - ii. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006;

#### A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);
- iii. scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (allegato C.3).

#### B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. qualora sia prevista la dismissione di macchinari, non classificabili come AEE ai sensi del d.lgs. n. 49/2014:
  - a. se indirizzati al riuso: dichiarazione di donazione sottoscritta dal donante e dal donatario o da fattura di vendita del macchinario dismesso;
  - b. se indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato:
    - i. formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo193 del d.lgs. 152/2006 fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
    - ii. fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006;
- vi. nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
  - a. attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici e che la quota imputata sul Progetto ammesso non è stata finanziata con altri finanziamenti pubblici;
  - b. che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;

c. che le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità dell'operazione e conformi alle norme e agli standard applicabili.

A.2.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. b), c) e d) dell'art B.3 del Bando

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di:

- b) hardware (escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari) purché strettamente connessi al progetto. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati alle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 22 del 05/02/2018 (vedi punto v del successivo paragrafo "B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario");
- c) software gestionali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, servizi di cibersicurezza, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto; l'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto;
- d) servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto, servizi di prova e sperimentazione, servizi per il controllo della qualità; spese per sviluppo, registrazione o acquisizione di marchi, brevetti, certificazioni di qualità, certificazioni tecniche ed eventuale registrazione REACH. Questa voce deve rispettare la misura massima del 20% delle spese ammissibili per il progetto.

# A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);
- iii. scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3), per le spese di cui alla lettera b) dell'art B.3 del Bando.

#### B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc.) e dei brevetti da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;

- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;
- iii. documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- iv. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) è iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE (<a href="https://www.registroaee.it/">https://www.registroaee.it/</a>), le fatture o altri documenti attestanti l'acquisto (di cui al punto iii del presente elenco), in cui sia specificato il nome dell'apparecchiatura acquistata e il nome del produttore, così da consentire che eventuali controlli ex post verifichino l'iscrizione del produttore al Registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE (https://www.registroaee.it/);
- v. nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
  - a. attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici e che la quota imputata sul Progetto ammesso non è stata finanziata con altri finanziamenti pubblici;
  - che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;
  - c. che le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità dell'operazione e conformi alle norme e agli standard applicabili.

# A.2.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. e) dell'art B.3 del Bando

Le spese per opere murarie, di bonifica e impiantistica sono ammissibili a condizione che le stesse siano state realizzate presso la sede oggetto del Progetto. Ogni fattura dovrà indicare lo specifico luogo di esecuzione e il relativo importo. La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa, nel limite del 25% delle spese sostenute per il progetto.

Nel caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
- ii. iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006.

# A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i dati e le informazioni inerenti ai costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento
   e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).
- iii. verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto / dichiarazione del direttore dei lavori che le opere oggetto del contributo sono state realizzate in conformità al progetto approvato e nel rispetto della normativa in tema ambientale;
- iv. scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3).

### B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- iv. certificato d'agibilità;
- v. planimetria degli interventi realizzati.
- vi. nel caso di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche:
  - a. formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

#### oppure

 b. la fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006;

#### oppure

c. una dichiarazione relativa iscrizione del soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.



# INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 e art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Bando Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento.

#### 1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

#### 2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine dell'istruttoria amministrativa sull'ammissibilità delle domande finalizzate all'erogazione del contributo e l'attuazione dei controlli dovuti	<ul> <li>art. 6 lett. e) GDPR ("esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri") e art. 2, ter del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.</li> <li>D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";</li> <li>D.G.R. n. XI/6884/2022 "Presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale PR FESR 2021-2027 ";</li> <li>D.G.R. n. XII/3116 del 30 settembre 2024 "Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024".</li> </ul>	Dati comuni:  1) Nome e cognome, codice fiscale, telefono, indirizzo mail.  2) Dati personali dei familiari  3) IBAN  4) Specificazione del genere e/o dell'età dei partecipanti al team di progetto;  5) Documento di identità.

#### 3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

#### 4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

#### 5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria spa come Responsabile del trattamento per la gestione del bando ed il trattamento dei dati inerenti sulla piattaforma Bandi e Servizi.

#### 6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

#### 7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni successivi alla data di approvazione del decreto di erogazione del saldo per il singolo beneficiario.

#### 8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: <u>ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it</u>, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.

#### 9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (<a href="www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

#### 10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

#### 11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2025